

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
22 ottobre 1996 *

Nella causa T-266/94,

Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, Skibsværftsforeningen, associazione di diritto danese, con sede in Copenaghen, che agisce in nome proprio e in qualità di rappresentante di:

Assens Skibsværft A/S, società di diritto danese, con sede in Assens (Danimarca),

Burmeister & Wain Skibsværft A/S, società di diritto danese, con sede in Copenaghen,

Danyard A/S, società di diritto danese, con sede in Frederikshavn (Danimarca),

Fredericia Skibsværft A/S, società di diritto danese, con sede in Fredericia (Danimarca)

Odense Staalskibsværft A/S, società di diritto danese, con sede in Odense (Danimarca),

Svendborg Værft A/S, società di diritto danese, con sede in Svendborg (Danimarca),

Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S, società di diritto danese, con sede in Frederikshavn (Danimarca),

* Lingua processuale: l'inglese.

Aarhus Flydedok A/S, società di diritto danese, con sede in Århus (Danimarca),

con l'avv. Jan-Erik Svensson, del foro di Copenaghen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Philippe Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

sostenute da

Regno di Danimarca, rappresentato dal signor Peter Biering, caposervizio presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Danimarca, 4, boulevard Royal,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Anders Christian Jessen e Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale degli Affari economici, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, assistiti, nella fase orale del procedimento, dall'avv. Michael Schütte, del foro di Bruxelles,

e

MTW Schiffswerft GmbH (ex Meerestechnik Werft), società di diritto tedesco, con sede in Wismar (Germania), con gli avv. ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. François Turk, 13 B, avenue Guillaume,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento, in tutto o in parte, della decisione della Commissione 11 maggio 1994, relativa al versamento della seconda parte di un aiuto di Stato a favore della MTW Schiffswerft GmbH, ex Meerestechnik Werft,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai signori C. P. Briët, presidente, e B. Vesterdorf, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J. L. Cooke, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 maggio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

- 1 In base all'art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato CEE [diventato art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato CE] e all'art. 113 del Trattato CEE, il Consiglio ha adottato norme specifiche concernenti la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato nel settore della costruzione navale. Queste norme figurano nella direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27; in prosieguo: la «settima direttiva»), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 luglio 1992, 92/68/CEE (GU L 219, pag. 54; in prosieguo: la «direttiva 92/68»), dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1993, 93/115/CE (GU L 326, pag. 62; in prosieguo: la «direttiva 93/115»), e dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1994, 94/73/CE (GU L 351, pag. 10). La settima direttiva fissa una distinzione fra, da un lato, gli aiuti alla produzione, cosiddetti aiuti al funzionamento, ai quali si applica un massimale, e, dall'altro, gli aiuti alla ristrutturazione, destinati a sostenere i cambiamenti strutturali auspicabili nel settore europeo della costruzione navale.

- 2 Il 25 maggio 1992 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva intesa a stabilire norme specifiche transitorie concernenti i cantieri navali nell'ex Repubblica democratica tedesca. La proposta era corredata di una comunicazione nella quale si analizzava la necessità di autorizzare, in via derogatoria, aiuti al funzionamento che superassero il massimale abituale, onde agevolare le ristrutturazioni necessarie nel settore della costruzione navale dell'ex Repubblica democratica tedesca [SEC(92) 991 def; in prosieguo: la «comunicazione 25 maggio 1992»]. Il 20 luglio 1992 il Consiglio ha emanato la direttiva 92/68.

- 3 Essa ha aggiunto al capo IV della settima direttiva un art. 10 bis, il quale dispone quanto segue:

«1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 6 e 7, il capo II non è applicabile alle attività di costruzione e di trasformazione navale di cantieri operanti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca alla data del 1° luglio 1990.

2. Fino al 31 dicembre 1993 gli aiuti al funzionamento per le attività di costruzione e di trasformazione navale dei cantieri di cui al paragrafo 1 possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

- a) gli aiuti destinati ad agevolare la continuazione delle attività dei cantieri durante il periodo in questione non superino, per ciascuno dei cantieri predetti, un massimale pari al 36% del fatturato annuo di riferimento per tre anni di lavori di costruzione e di trasformazione navali, previa ristrutturazione; tali aiuti devono essere pagati entro il 31 dicembre 1993;
- b) non vengano concessi altri aiuti alla produzione per contratti firmati tra il 1° luglio 1990 e il 31 dicembre 1993;
- c) il governo tedesco accetti di effettuare, in conformità del calendario approvato dalla Commissione e comunque prima del 31 dicembre 1995, un'effettiva ed irreversibile riduzione pari al 40% netto della capacità che esisteva al 1° luglio 1990 e che era pari a 545 000 tsl;
- d) il governo tedesco dia la prova alla Commissione, sotto forma di relazioni annuali elaborate da un esperto contabile indipendente, che gli aiuti pagati sono strettamente limitati al sostegno delle attività di cantieri ubicati nell'ex Repubblica democratica tedesca; la prima di queste relazioni deve essere presentata alla Commissione entro la fine del febbraio 1993.

3. La Commissione si assicura che gli aiuti di cui al presente articolo non intacchino gli scambi in misura contraria all'interesse comune».

Fatti all'origine della controversia

- 4 La MTW Schiffswerft GmbH (in prosieguo: la «MTW»), società con sede in Wismar (Germania), gestisce un cantiere navale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Questo cantiere navale veniva privatizzato attraverso una vendita, l'11 agosto 1992, alla Bremen Vulkan AG. Con lettera 2 ottobre 1992 il governo tedesco notificava alla Commissione un progetto di aiuto a favore del detto cantiere.

- 5 In base alle informazioni fornite dalla Commissione, il progetto di aiuto al funzionamento ammontava a 597,2 milioni di DM (80,7 milioni di DM per la copertura del 40% dei debiti pregressi, 57,7 milioni di DM per le quote in capitale e 458,8 milioni di DM per la copertura delle perdite durante la ristrutturazione).
- 6 Il 30 ottobre 1992 la Commissione inviava una lettera alle autorità tedesche per chiedere loro informazioni supplementari. Queste le venivano fornite oralmente nel corso di una riunione svoltasi il 2 dicembre 1992 e poi per iscritto il 4 dicembre 1992.
- 7 Nel frattempo la Commissione chiedeva ai consulenti A & P Appledore International (in prosieguo: la «Appledore») di procedere ad uno studio dei progetti notificati di investimento a favore della MTW e di altri cantieri dell'ex Repubblica democratica tedesca e di calcolare i loro effetti in materia di capacità. In una prima relazione inviata alla Commissione il 4 dicembre 1992 la Appledore avrebbe concluso che il limite di 100 000 tsl (tonnellaggio stazza lorda; in prosieguo: il «tsl») fissato per la MTW sarebbe stato rispettato.
- 8 In una riunione svoltasi il 23 dicembre 1992 la Commissione decideva di autorizzare il versamento alla MTW di una prima parte di aiuto al funzionamento per un ammontare di 191,2 milioni di DM. Con lettera 6 gennaio 1993 questa decisione (in prosieguo: la «prima decisione» o «decisione 23 dicembre 1992») veniva notificata al governo tedesco.
- 9 Il 1° aprile 1993 la Commissione presentava la seconda relazione sul controllo della privatizzazione nei nuovi Länder tedeschi. Da questa relazione risultava in particolare che, nell'ambito della deroga, il governo tedesco aveva accettato di ridurre del 40%, in modo effettivo e irreversibile prima della fine del 1995, la capacità di costruzione navale di 545 000 tsl esistente nel 1990. Il governo tedesco indicava la ripartizione seguente della capacità futura di costruzione di navi per la navigazione marittima nei cantieri dei nuovi Länder.

	Capacità nel 1990 (tsl)	Capacità futura (tsl)	Evoluzione
MTW	87 275	100 000	+ 12 725
WW	133 804	85 000	- 48 804
PW	0	35 000	+ 35 000
VW	183 030	85 000	- 98 030
EWB	38 228	22 000	- 16 228
NW	97 042	0	- 97 042
RSW	5 662	0	- 5 662
Totale	545 041	327 000	- 218 041

- 10 Dalla relazione summenzionata 1° aprile 1993 risulta anche che, in base ai progetti di investimento, la Appledore aveva valutato la capacità dei tre cantieri privatizzati MTW, WW e PW. Secondo la Appledore, i massimali di capacità concordati (v. la tabella precedente) non potevano essere superati in futuro da questi tre cantieri a motivo di strozzature tecniche individuate negli impianti di produzione.
- 11 Secondo le informazioni fornite dalla Commissione le autorità tedesche le inviavano, durante il marzo 1993, la prima relazione prevista dall'art. 10 bis, n. 2, lett. d), della settima direttiva (in prosieguo: la «relazione "spill-over"»), redatta dalla C & L Treuarbeit Deutsche Revision e che copriva il periodo dal 1° novembre 1992 al 28 febbraio 1993.
- 12 Altre relazioni «spill-over» venivano inviate alla Commissione l'11 ottobre 1993, il 14 dicembre 1993 ed il 2 febbraio 1994. La relazione annuale «spill-over» per il 1993 veniva presentata alla Commissione il 16 marzo 1994.

- 13 All'inizio dell'agosto 1993 le autorità tedesche comunicavano alla Commissione che la MTW lavorava ad un progetto di trasferimento del cantiere, dato che la natura del terreno nella posizione attuale rendeva molto probabilmente impossibile la costruzione di un cantiere come quello previsto dall'accordo di privatizzazione. Al fine di esaminare le possibili conseguenze del trasferimento previsto, la Commissione si riuniva sia con le autorità tedesche in data 19 agosto 1993 sia con rappresentanti del ministero danese dell'Industria e con le ricorrenti in data 18 ottobre 1993.
- 14 Il 27 ottobre 1993 essa chiedeva alle autorità tedesche di notificare ufficialmente il progetto di trasferimento del cantiere. La notifica veniva effettuata con lettera 5 novembre 1993. Il progetto di trasferimento veniva poi discusso con gli Stati membri nel corso di una riunione multilaterale svoltasi il 3 dicembre 1993.
- 15 Con lettera 15 dicembre 1993 la Commissione comunicava al governo tedesco di non poter prendere una decisione in ordine alla seconda parte dell'aiuto prima del 31 dicembre 1993.
- 16 Le discussioni relative alle conseguenze del trasferimento del cantiere proseguivano nei primi mesi del 1994 e un'altra riunione multilaterale con gli Stati membri si svolgeva il 7 febbraio 1994. Il 29 aprile 1994 le autorità tedesche rendevano noto che il progetto di trasferimento del cantiere era abbandonato. In una riunione della Commissione tenutasi l'11 maggio 1994 essa decideva di autorizzare il pagamento della seconda parte dell'aiuto, vale a dire 406 milioni di DM, dei quali 220,8 milioni in contanti, dato che le condizioni di cui all'art. 10 bis della settima direttiva erano soddisfatte.
- 17 La decisione 11 maggio 1994 (in prosieguo: la «decisione controversa») era oggetto lo stesso giorno di un comunicato stampa. Con lettera 18 maggio 1994 la Commissione trasmetteva la decisione al governo tedesco, che ne era il destinatario.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 18 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 luglio 1994 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
- 19 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 1994, le ricorrenti hanno chiesto che lingua processuale diventi l'inglese in luogo del danese. Con ordinanza 8 novembre 1994 il Tribunale ha autorizzato le parti a continuare il procedimento in lingua inglese.
- 20 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 dicembre 1994, la MTW ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 10 marzo 1995 il presidente della Seconda Sezione ampliata ha ammesso questo intervento.
- 21 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 1994, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 10 marzo 1995 il presidente della Seconda Sezione ampliata ha ammesso questo intervento.
- 22 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 dicembre 1994, il Regno di Danimarca ha chiesto di essere ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 10 marzo 1995 il presidente della Seconda Sezione ampliata ha ammesso questo intervento.
- 23 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 1995, conformemente agli artt. 70 e 114 del regolamento di procedura, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, da un lato, di intimare alla Commissione di produrre taluni documenti ritenuti essenziali e necessari per chiarire i fatti di causa e, dall'altro, di disporre una perizia onde esaminare i metodi adottati dalla Commissione per verificare la riduzione di capacità ai sensi dell'art. 10 bis della settima direttiva.

Per quanto riguarda i documenti, esse hanno chiesto di produrre: 1) la notifica effettuata dalle autorità tedesche il 2 ottobre 1992 e la lettera 4 dicembre 1992 con la quale queste hanno fornito informazioni supplementari circa la notifica; 2) le relazioni «spill-over» di cui all'art. 10 bis, n. 2, lett. d), della settima direttiva; 3) la documentazione relativa al versamento della seconda parte dell'aiuto e, in particolare, la lettera delle autorità tedesche 2 febbraio 1994; 4) la lettera del governo tedesco 24 luglio 1992, nella quale esso avrebbe confermato l'impegno di una riduzione di capacità effettiva e irreversibile pari al 40% entro il termine stabilito, conformemente all'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva; e infine 5) la lettera della Commissione 15 dicembre 1993 inviata al governo tedesco.

24 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 aprile 1995, la Commissione ha chiesto che il Tribunale rigetti le domande di provvedimenti istruttori presentate dalle ricorrenti, salvo per quel che riguarda la produzione della lettera della Commissione 15 dicembre 1993, da essa allegata al detto atto.

25 Con lettera 30 aprile 1995 il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre la lettera delle autorità tedesche 2 febbraio 1994, relativa al versamento della seconda parte dell'aiuto. La Commissione ha prodotto questa lettera il 27 giugno 1995.

26 Con decisione del Tribunale 19 settembre 1995 il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione ampliata, alla quale è stata di conseguenza attribuita la causa.

27 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, con lettera 18 marzo 1996 il Tribunale ha invitato le parti a produrre taluni documenti ed a rispondere per iscritto e all'udienza a taluni quesiti. Le ricorrenti hanno risposto ai quesiti del Tribunale con lettera depositata in cancelleria il 1° aprile 1996. Con lettera depositata in cancelleria il 23 aprile 1996 la Commissione ha risposto ai quesiti e ha prodotto i documenti richiesti.

28 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte ai quesiti orali rivolti loro dal Tribunale all'udienza del 14 maggio 1996.

29 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione 11 maggio 1994, relativa al versamento della seconda parte di aiuto a favore della MTW;

— condannare la Commissione alle spese di giudizio;

— condannare l'interveniente MTW a sostenere le spese del proprio intervento.

30 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare le ricorrenti alle spese.

31 Il Regno di Danimarca, interveniente, chiede al Tribunale di annullare la decisione della Commissione 11 maggio 1994, relativa al versamento della seconda parte di aiuto a favore della MTW.

32 La Repubblica federale di Germania, interveniente, chiede al Tribunale di respingere il ricorso.

33 La MTW, interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare le ricorrenti alle spese, ivi comprese quelle dell'interveniente.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

34 L'interveniente MTW si chiede se gli otto cantieri navali danesi elencati nell'atto introduttivo possano essere considerati ricorrenti nella presente controversia. Dato che il ricorso non indica chiaramente la parte ricorrente, la MTW fa valere che dall'art. 44, n. 6, del regolamento di procedura si desume a contrario che il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile, quanto meno per quanto riguarda questi cantieri navali.

35 Nel caso in cui il Tribunale ritenga che il ricorso sia stato proposto congiuntamente dall'associazione e dagli otto cantieri navali, il loro ricorso, considerato separatamente, andrebbe dichiarato irricevibile, dato che essi non hanno dimostrato di aver preso parte al procedimento amministrativo (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391). Per di più, i cantieri navali danesi non avrebbero addotto alcun argomento particolare circa gli effetti che l'aiuto di Stato di cui trattasi potrebbe avere sulla loro posizione sul mercato.

36 Anzitutto le ricorrenti rilevano che dalla traduzione danese del ricorso risulta chiaramente che la parte ricorrente è l'associazione dei cantieri navali danesi in nome proprio e per conto dei cantieri navali menzionati nel ricorso. Esse fanno poi valere che la MTW, in quanto interveniente, non è legittimata, a tenore dell'art.

116, n. 3, del regolamento di procedura e degli artt. 37, terzo comma, e 46 dello Statuto CE della Corte, a sollevare un'eccezione di irricevibilità, non avendo la convenuta contestato la ricevibilità del ricorso (sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 20-22, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203).

- 37 Esse considerano che il Tribunale non deve dichiarare d'ufficio il ricorso irricevibile, in quanto la MTW ha sollevato la questione dell'irricevibilità in una fase estremamente tardiva del procedimento. In ogni caso, si dovrebbe respingere l'eccezione di irricevibilità parziale, dato che non è contestata la ricevibilità del ricorso dell'associazione e si tratta di un unico ricorso (citata sentenza CIRFS e a./Commissione). Peraltro, i cantieri danesi sarebbero concorrenti della MTW e l'aiuto di Stato inciderebbe sufficientemente sulla loro situazione sul mercato, come sarebbe stato illustrato chiaramente e precisamente nel ricorso. Le ricorrenti sarebbero dunque legittimate ad agire (citare sentenze Cofaz e a./Commissione e Matra/Commissione).

Giudizio del Tribunale

- 38 Per quanto riguarda la legittimazione della MTW, in quanto interveniente, a sollevare un'eccezione di irricevibilità, va ricordato che, a tenore dell'art. 37, terzo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, del detto Statuto, le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, ai sensi dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura, l'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.
- 39 Ne consegue che la MTW non è legittimata ad eccepire l'irricevibilità parziale e che il Tribunale non è tenuto a procedere all'esame dell'argomento da essa dedotto a sostegno di quest'ultima (citata sentenza CIRFS e a./Commissione, punto 22).
- 40 Tuttavia, trattandosi di irricevibilità per motivi di ordine pubblico, in qualsiasi momento il Tribunale può esaminare d'ufficio l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura.

- 41 In limine si deve rilevare che, in considerazione dell'atto introduttivo e della risposta ai quesiti posti dal Tribunale, le ricorrenti sono la Foreningen af Jernskibs-og Maskinbyggerier i Danmark, Skibsværftsforeningen (associazione dei cantieri navali danesi; in prosieguo: la «Skibsværftsforeningen»), in nome proprio e in qualità di rappresentante dei seguenti cantieri navali danesi: Assens Skibsværft A/S, Burmeister & Wain Skibsværft A/S, Danyard A/S, Fredericia Skibsværft A/S, Odense Staalskibsværft A/S, Svendborg Værft A/S, Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S e Aarhus Flydedok A/S. In base al suo statuto, la Skibsværftsforeningen ha, in ispecie, il compito di rappresentare il settore della costruzione navale in Danimarca e all'estero.
- 42 Contrariamente al parere della MTW, il Tribunale considera che il ricorso è al riguardo conforme all'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura.
- 43 Poi occorre ricordare che l'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato») consente alle persone fisiche o giuridiche di proporre ricorso avverso le decisioni prese nei loro confronti o avverso quelle che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, le riguardano direttamente e individualmente. Nella fattispecie trattasi di una decisione presa nei confronti del governo tedesco.
- 44 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente soltanto qualora la decisione li tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, per questo motivo, l'identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, punto 62, e 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-447, punto 37).
- 45 Occorre poi rilevare che la decisione controversa è stata adottata dalla Commissione nell'ambito della fase preliminare del procedimento prevista dall'art. 93, n. 3, del Trattato. Orbene, dato che le ricorrenti non ne hanno chiesto l'annullamento in quanto la Commissione avrebbe violato l'obbligo di iniziare il procedimento di cui al n. 2 del detto articolo, o in quanto le garanzie procedurali previste da quest'ul-

tima disposizione sarebbero state violate (sentenze della Corte 18 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, e Matra/Commissione, dianzi citata), il semplice fatto che le ricorrenti possano essere considerate parti «interessate» ai sensi dell'art. 93, n. 2, non può essere sufficiente per ammettere la ricevibilità del ricorso. Pertanto, si deve esaminare se le ricorrenti siano toccate dalla decisione controversa a causa di altre circostanze atte a individuarle alla stessa stregua del destinatario ai sensi della citata sentenza Plaumann.

46 Al riguardo il Tribunale rileva che dagli atti di causa risulta che almeno due cantieri navali danesi tra le società ricorrenti, vale a dire la Danyard A/S e la Odense Staalskibsværft A/S, si trovano o si troveranno, allorché le ristrutturazioni della MTW saranno completate, in concorrenza diretta con quest'ultima. La stessa MTW ha riconosciuto che è attualmente, e lo sarà ancora di più dopo il completamento del nuovo bacino di carenaggio, una concorrente diretta di questi due cantieri navali. Come la Danyard A/S, l'interveniente MTW costruisce attualmente petroliere di medie dimensioni, navi per il trasporto di merci alla rinfusa («bulk carriers») e navi porta-container il cui tonnellaggio può arrivare fino a 40 000 tonnellate di stazza lorda (tsl). In base ad informazioni fornite dalla MTW, con i nuovi impianti essa sarà in grado di costruire trasportatori di petrolio molto grandi (in prosieguo: le «petroliere o navi di tipo E 3»), con un tonnellaggio che può raggiungere le 300 000 tsl, e navi porta-container. Con questa gamma di prodotti la MTW si troverà, sempre in base ad informazioni fornite da quest'ultima, negli stessi segmenti di mercato della Odense Staalskibsværft A/S. Dagli atti di causa risulta anche che nella Comunità vi è solo un numero molto limitato di cantieri che costruiscono o sono attualmente in grado di costruire petroliere di tipo E 3, fra i quali in particolare la Odense Staalskibsværft A/S. Peraltro, gli impianti di quest'ultimo cantiere sono stati oggetto, durante il procedimento amministrativo, di vari confronti con quelli della MTW all'atto della stima della capacità futura della MTW.

47 Se è vero che la semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti di concorrenza nel mercato di cui trattasi non è sufficiente a far ritenere che qualsiasi operatore economico, il quale si trovi in qualche modo in concorrenza con il destinatario dell'atto, sia direttamente e individualmente toccato da quest'ultimo (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione, Racc. pag. 459, punto 7), tuttavia dagli atti di causa è pacifico (v. il punto precedente) che le posizioni nel mercato delle società ricorrenti Danyard A/S e Odense Staalskibsværft A/S potrebbero essere sostanzialmente danneggiate

dall'erogazione dell'aiuto di Stato controverso. Esse si trovano dunque in una situazione concorrenziale particolare atta a caratterizzarle, in relazione all'aiuto di Stato, rispetto a qualsiasi altro operatore economico (citata sentenza ASPEC e a./Commissione, punto 70).

48 La Danyard A/S e la Odense Staalskibsværft A/S devono pertanto essere considerate individualmente interessate dalla decisione controversa.

49 Per quel che riguarda la questione se questi due cantieri navali siano interessati anche direttamente dalla decisione controversa, è vero che questa non potrebbe incidere sui loro interessi in assenza di misure di esecuzione adottate dal governo tedesco. Tuttavia, il Tribunale rileva che la quota in contanti della seconda parte dell'aiuto controverso è già stata depositata dal governo tedesco il 30 dicembre 1993 in conti vincolati presso la Commerzbank e la Dresdner Bank, in attesa dell'approvazione della Commissione. Pertanto, la volontà delle autorità tedesche di erogare l'aiuto di cui trattasi era chiara. Occorre dunque ammettere che i due cantieri navali summenzionati sono direttamente interessati dalla decisione controversa (v., nello stesso senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207).

50 Poiché un ricorso proposto dalla Danyard A/S o dalla Odense Staalskibsværft A/S sarebbe stato ricevibile, un ricorso della Skibsværftsforeningen, che agisce in qualità di rappresentante di questi due cantieri navali, deve anch'esso essere dichiarato ricevibile (sentenza 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, ATTEC e a., Racc. pag. II-1971, punti 59-62).

51 Trattandosi di un unico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione degli altri cantieri navali menzionati nel ricorso e dell'associazione dei cantieri navali danesi in nome proprio (citata sentenza CIRFS e a./Commissione, punto 31).

52 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.

Nel merito

53 Le ricorrenti deducono a sostegno del loro ricorso tre motivi, relativi, rispettivamente, all'incompetenza *ratione temporis* della Commissione ad approvare la seconda parte dell'aiuto, ad una violazione delle condizioni stabilite dall'art. 10 bis, n. 2, della settima direttiva e ad una violazione delle forme sostanziali. Il governo danese solleva un motivo relativo ad una violazione del «principio di trasparenza».

Sul motivo relativo ad un'incompetenza ratione temporis

Sulla ricevibilità del motivo

— Argomenti delle parti

54 L'interveniente MTW assume che il presente motivo è irricevibile. Essa rileva che si tratta di un motivo relativo alla violazione di una norma di procedura, vale a dire il termine, che scade il 31 dicembre 1993, entro il quale la Commissione doveva, conformemente all'art. 10, n. 2, della settima direttiva, emanare la propria decisione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, questo motivo sarebbe ricevibile solo nel caso in cui il procedimento avesse portato ad un risultato diverso in mancanza di queste irregolarità o qualora la norma assertivamente violata mirasse a tutelare gli interessi legittimi dei ricorrenti (sentenze della Corte 15 marzo 1973, causa 37/72, *Marcato/Commissione*, Racc. pag. 361, punto 6; 10 luglio 1980, causa 30/78, *Distillers Company/Commissione*, Racc. pag. 2229, punto 26, e *Cofaz e a./Commissione*, dianzi citata, punti 23 e ss.). Orbene, le ricorrenti non avrebbero dimostrato che tale sia la situazione del caso di specie.

55 Le ricorrenti contestano queste asserzioni. Da un lato, la decisione della Commissione avrebbe potuto essere diversa se le norme di procedura non fossero state violate. Dall'altro, in ogni caso, le ricorrenti avrebbero un interesse legittimo a che il Tribunale esamini questi argomenti. La mera eventualità di un rigetto degli argomenti di una parte non configurerebbe un'irricevibilità.

— Giudizio del Tribunale

- 56 Il motivo dedotto dalle ricorrenti è relativo all'incompetenza della Commissione. Qualora fosse fondato, esso comporterebbe, ai sensi dell'art. 173, n. 2, del Trattato, l'annullamento della decisione.
- 57 Le ricorrenti sono, al tempo stesso, l'associazione danese che riunisce i principali cantieri navali danesi e otto società che gestiscono cantieri navali, due delle quali almeno sono in concorrenza diretta con il beneficiario dell'aiuto controverso. La MTW non può negare che le dette ricorrenti hanno interesse a dedurre il motivo e ad ottenere un sindacato giurisdizionale in merito all'ampiezza dei poteri della Commissione.
- 58 Ne consegue che il motivo è ricevibile.

Sulla fondatezza del motivo

— Argomenti delle parti

- 59 Le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha approvato un aiuto di Stato in un momento in cui non era competente a farlo, in quanto la decisione controversa è stata adottata dopo la data limite del 31 dicembre 1993 di cui all'art. 10 bis, n. 2, della settima direttiva, e anche dopo la stessa data limite stabilita, peraltro, per il versamento dell'aiuto dall'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della detta direttiva. In questo modo, la Commissione avrebbe agito al di fuori della sua sfera di competenza *ratione temporis*.
- 60 Infatti, non esisterebbe nessun'altra disposizione che conferisca alla Commissione il potere di adottare, dopo il 31 dicembre 1993, una decisione con cui si autorizza il versamento dell'aiuto, anche nel caso di un aiuto notificato in tempo utile e anche ammesso che il versamento dell'aiuto sia intervenuto prima di questa data. Le direttive di cui trattasi limiterebbero rigorosamente i poteri della Commissione (sentenza della Corte 18 maggio 1993, cause riunite C-356/90 e C-180/91, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-2323).

- 61 A questo proposito, dalla proposta della direttiva 92/68 emergerebbe che gli aiuti autorizzati a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca andavano erogati entro e non oltre il 31 dicembre 1993. Il legislatore comunitario avrebbe dunque inteso stabilire una data finale entro la quale le ristrutturazioni dell'industria della costruzione navale dell'ex Repubblica democratica tedesca dovevano essere completate attraverso gli aiuti autorizzati, erogati dal governo tedesco. Dopo il 31 dicembre 1993 la competenza ad adottare una decisione di approvazione della seconda parte dell'aiuto di cui trattasi sarebbe spettata unicamente al Consiglio, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato.
- 62 Sebbene la data limite per l'applicazione della settima direttiva sia stata rinviata dal 31 dicembre 1993 al 31 dicembre 1994 da parte della direttiva 93/115, la data limite stabilita dall'art. 10 bis, n. 2, della settima direttiva per l'erogazione dell'aiuto di Stato a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca non sarebbe stata, dal canto suo, modificata.
- 63 Le ricorrenti contestano la tesi della Commissione secondo la quale il termine stabilito dall'art. 10 bis non era un termine imperativo. Infatti, la pratica sarebbe stata discussa in Consiglio e la direttiva 93/115 sarebbe stata adottata il 16 dicembre 1993, vale a dire l'indomani del giorno in cui la Commissione aveva informato il governo tedesco delle proprie difficoltà ad adottare la decisione prima del 31 dicembre 1993.
- 64 All'udienza le ricorrenti hanno rilevato che la Commissione, in un altro contesto riguardante aiuti alla siderurgia, ha considerato che, dopo la scadenza di un termine stabilito dall'art. 5 della decisione della Commissione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA (GU L 362, pag. 57), disposizione analoga a quella di cui trattasi nel caso di specie, essa non disponeva più della competenza attribuita dal detto articolo [v. la comunicazione della Commissione 31 ottobre 1995 (GU C 289, pag. 11)].
- 65 Esse fanno poi valere che la giurisprudenza invocata dalla Commissione (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-354/90, *Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon*, Racc. pag. I-5505; in prosieguo: la «sentenza FNCE») non si applica nel caso di specie.

- 66 Infatti, diversamente da tale causa, nella quale l'aiuto era stato concesso conformemente alle norme del Trattato, in quanto quest'ultimo non prevedeva un termine specifico, nella fattispecie si tratterebbe dell'approvazione fuori termine di un aiuto erogato in forza di un regime di deroga specifico e transitorio, che è scaduto il 31 dicembre 1993. Dalla citata causa risulterebbe che né la Commissione né la Corte possono convalidare o legittimare a posteriori un aiuto erogato in violazione dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato. Ammettere la tesi della Commissione secondo la quale essa potrebbe, anche in questi casi, dichiarare l'aiuto di cui trattasi compatibile con il mercato comune equivarrebbe a migliorare la posizione giuridica delle autorità tedesche e della MTW, consentendo un pagamento illegittimo, e, nello stesso tempo, ad ampliare i poteri della Commissione oltre il termine stabilito dal Consiglio.
- 67 Le ricorrenti osservano che soltanto dopo aver ricevuto il controricorso esse sono state portate a conoscenza del fatto che la seconda parte dell'aiuto controverso era stata depositata in conti vincolati anteriormente al 31 dicembre 1993, mentre il comunicato stampa dell'11 maggio 1994 faceva ritenere che la parte sarebbe stata corrisposta dopo l'emanazione della decisione controversa.
- 68 A loro giudizio, dalla giurisprudenza si può desumere che il mancato rispetto di un termine come quello previsto nella direttiva 92/68 costituisce una violazione del diritto comunitario (sentenza della Corte 8 febbraio 1973, causa 30/72, Commissione/Italia, Racc. pag. 161). Nella fattispecie, la violazione da parte della Commissione della settima direttiva non potrebbe trovare giustificazione, in quanto il ritardo nell'evasione della pratica sarebbe imputabile soltanto alla MTW. Le ricorrenti aggiungono che non soltanto l'aiuto non avrebbe dovuto essere erogato finché la Commissione non l'avesse approvato, ma che esso avrebbe dovuto anche essere compatibile con il mercato comune anteriormente al 31 dicembre 1993. Orbene, dato che la decisione controversa è stata emanata nel maggio 1994, essa avrebbe dovuto essere basata su circostanze di fatto completamente diverse da quelle esistenti nel momento in cui l'aiuto avrebbe dovuto essere erogato, vale a dire in un momento in cui il cantiere sarebbe stato trasferito. Queste ultime circostanze renderebbero il pagamento illegittimo (sentenza della Corte 5 maggio 1977, causa 104/76, Jansen, Racc. pag. 829).
- 69 Le ricorrenti contestano l'asserzione della MTW secondo la quale l'erogazione della seconda parte dell'aiuto sarebbe stata approvata in sostanza allorché la Commissione ha deciso, il 23 dicembre 1992, di approvare la prima parte dell'aiuto. Questa asserzione sarebbe infirmata dall'enumerazione, da parte della Commissione, nella fase del controricorso, delle condizioni che occorreva soddisfare prima che la seconda parte dell'aiuto potesse essere dichiarata compatibile con il mercato comune.

- 70 Infine, le ricorrenti confutano l'asserzione della Commissione secondo la quale esse non avrebbero interesse legittimo a chiedere l'annullamento della decisione controversa, in quanto tale decisione le riguarda individualmente e direttamente. Peraltro, dalla giurisprudenza si evincerebbe che nel funzionamento della Commissione è richiesto un certo formalismo (sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., cosiddetta sentenza «PVC», Racc. pag. I-2555; sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-32/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1825, attualmente oggetto di un'impugnazione dinanzi alla Corte con il numero C-288/95 P, e T-37/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1901, attualmente oggetto di un'impugnazione dinanzi alla Corte con il numero C-286/95 P). La violazione di norme formali costituirebbe di per sé un'infrazione che comporta l'annullamento di una decisione, a prescindere dal se questa violazione abbia avuto o meno effetto sulla decisione controversa.
- 71 Il governo danese aderisce all'argomento addotto dalle ricorrenti secondo il quale nel maggio 1994 la Commissione non era competente ad adottare la decisione controversa. Infatti, il termine stabilito dall'art. 10 bis, n. 2, della settima direttiva non rappresenterebbe una norma di procedura formale, ma costituirebbe una delle condizioni per la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Contrariamente a quanto ritiene la Commissione, la distinzione fra un aiuto illegittimo ed un aiuto incompatibile con il mercato comune non avrebbe rilevanza ai fini della valutazione degli aiuti di Stato basati sul regime transitorio e specifico istituito per i cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca dalla direttiva 92/68.
- 72 Il governo danese contesta l'asserzione della Commissione secondo la quale le disposizioni transitorie non sarebbero state, per un semplice equivoco, prorogate espressamente all'atto dell'emanazione della direttiva 93/115. Esso osserva che la questione è stata discussa in seno al Consiglio all'atto dell'esame del progetto della detta direttiva. Il Consiglio avrebbe considerato all'unanimità che la validità delle norme speciali per i cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca non doveva essere prorogata. Inoltre, il termine menzionato sarebbe stato stabilito in modo tale da consentire agli Stati membri e ad altri interessati di adottare disposizioni commerciali. Questi ultimi dovevano avere la certezza giuridicamente tutelata di poter agire in base alle norme della direttiva, conformemente al termine in vigore. Nella risposta al quesito scritto del Parlamento europeo n. 2792/92 la Commissione stessa avrebbe riconosciuto l'importanza decisiva di questo termine (GU 1993, C 195, pag. 18).

- 73 Peraltro, con la decisione controversa la Commissione avrebbe approvato il versamento della seconda parte dell'aiuto basandosi su un fondamento errato. Infatti, nel momento in cui il governo tedesco ha informato la Commissione del versamento dell'aiuto controverso, vale a dire il 17 marzo 1994, l'aiuto sarebbe stato destinato ad un cantiere trasferito. Orbene, nella decisione controversa la Commissione avrebbe ipotizzato che la MTW sarebbe rimasta nei luoghi inizialmente previsti.
- 74 Infine, per quel che riguarda il deposito di una quota della seconda parte dell'aiuto in conti vincolati in attesa dell'approvazione della Commissione, il governo danese considera che, se questo deposito equivaleva ad un'erogazione, esso era illegittimo, in quanto la Commissione non aveva ancora fornito la propria autorizzazione. Esso aggiunge che, se invece il deposito non equivaleva ad un'erogazione, quest'ultima ha avuto luogo solo all'atto dello svincolo del deposito nel 1994. Essa sarebbe in tal caso illegittima in quanto l'approvazione della Commissione sarebbe intervenuta in una data in cui quest'ultima non era più competente a fornirla e in quanto l'erogazione non poteva più legittimamente verificarsi dopo il 31 dicembre 1993. Al riguardo la decisione controversa non farebbe emergere chiaramente se l'erogazione abbia avuto luogo nel 1993 o soltanto nel 1994.
- 75 La Commissione fa valere che, secondo la giurisprudenza, occorre distinguere fra, da un lato, un aiuto di Stato invalido (o illegittimo) e, dall'altro, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune (citata sentenza FNCE, punti 9-11).
- 76 Essa sottolinea che nella presente causa le autorità tedesche hanno erogato l'aiuto prima dell'autorizzazione della Commissione. Tuttavia, l'invalidità di questo aiuto, conformemente alla giurisprudenza dianzi citata, non avrebbe impedito alla Commissione di dichiararlo compatibile con il mercato comune, dato che era stato corrisposto prima della data limite di cui all'art. 10 bis, n. 2, della settima direttiva e che, inoltre, tutte le altre condizioni previste da questo articolo erano state soddisfatte. Il ruolo della Commissione si sarebbe dunque limitato alla valutazione della compatibilità dell'aiuto, benché questo fosse stato erogato prima della sua approvazione.

- 77 Per quel che riguarda l'erogazione della seconda parte dell'aiuto, la Commissione asserisce che dalla lettera 2 febbraio 1994 inviata dalle autorità tedesche risulta che 220,8 milioni di DM in contanti erano stati depositati il 30 dicembre 1993 in conti vincolati a favore della MTW, in attesa dell'approvazione della Commissione. Al riguardo la Commissione confuta l'asserzione delle ricorrenti secondo la quale esse non sarebbero state informate di questa erogazione prima della proposizione del ricorso. Il versamento dell'aiuto controverso sarebbe stato oggetto di discussioni nelle riunioni tenutesi il 3 febbraio 1994, il 7 febbraio 1994 ed il 21 marzo 1994, alle quali avrebbero preso parte anche le ricorrenti. L'art. 48 del regolamento di procedura impedirebbe alle ricorrenti, nella fase della replica, di addurre argomenti basati su questa asserzione errata.
- 78 Con riguardo ai motivi del ritardo della decisione, vale a dire la presentazione di un progetto di trasferimento giustificato da motivi meramente obiettivi ed i numerosi colloqui successivi a questo progetto con, in particolare, le ricorrenti, la Commissione nega la propria incompetenza *ratione temporis*.
- 79 A questo proposito, all'udienza la Commissione ha fatto valere che l'art. 10 bis della settima direttiva autorizzava il versamento degli aiuti al funzionamento per contratti firmati fra il 1° luglio 1990 e il 31 dicembre 1993. Così, essa sarebbe stata competente, anche dopo questa prima data, ad approvare gli aiuti, purché fossero stati erogati in relazione a questi contratti. Il termine di cui all'art. 10 bis non sarebbe dunque quello entro cui adottare la decisione sulla compatibilità.
- 80 La Commissione osserva poi che, se è vero che l'art. 10 bis, n. 2, primo comma, prevedeva come data limite il 31 dicembre 1993, il termine corrispondente non era un «termine imperativo». Esso sarebbe stato inserito nella direttiva 92/68 solo per far coincidere il periodo di validità della stessa con quello della settima direttiva. Infatti, nel momento in cui è stata adottata la direttiva 92/68, il 20 luglio 1992, non sarebbe stato ancora noto che il 16 dicembre 1993 la validità della settima direttiva sarebbe stata prorogata fino al 31 dicembre 1994 dalla direttiva 93/115. Sebbene sia riprovevole che quest'ultima direttiva non abbia espressamente prorogato il termine di cui all'art. 10 bis, n. 2, sarebbe estremamente formalistico desumerne, soltanto per questo motivo, che la Commissione non era competente ad autorizzare, dopo il 31 dicembre 1993, la seconda parte dell'aiuto.

81 Infine, la compatibilità di un aiuto andrebbe valutata con riguardo agli effetti da esso prodotti sul mercato nel momento in cui è stato concesso, vale a dire prima del 31 dicembre 1993, ciò che si sarebbe verificato nel caso di specie. Il fatto che la Commissione abbia emanato la decisione dopo il 31 dicembre 1993 non avrebbe avuto effetti negativi sulla situazione concorrenziale delle società ricorrenti. Di conseguenza, queste ultime non avrebbero interesse legittimo a chiedere l'annullamento della decisione controversa.

82 L'interveniente MTW aderisce all'argomento addotto dalla Commissione per quanto riguarda le conseguenze dello scadere del termine previsto dall'art. 10 bis, n. 2. In particolare, dalla giurisprudenza si evincerebbe che la sola violazione dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato, per il fatto che l'aiuto di cui trattasi è stato erogato anteriormente al 31 dicembre 1993, non comporta l'incompatibilità dell'aiuto con il mercato comune, in quanto la Commissione non ha in realtà il potere di dichiarare illegali gli aiuti per la sola ragione che quest'ultimo articolo è stato violato (citata sentenza FNCE, punti 13 e 14; conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative a questa sentenza, paragrafo 21).

83 In sostanza l'aiuto controverso sarebbe già stato autorizzato con la decisione della Commissione 23 dicembre 1992 relativa alla prima parte dell'aiuto. Le due decisioni della Commissione non autorizzerebbero due diversi aiuti di Stato, ma una prima ed una seconda parte di un unico aiuto. Con la decisione 23 dicembre 1992 la Commissione avrebbe dichiarato che, in considerazione delle informazioni fornite dal governo tedesco il 2 ed il 4 dicembre 1992, essa era in grado di valutare l'aiuto di cui trattasi. Il versamento della seconda parte sarebbe stato subordinato soltanto alla produzione, da parte del governo tedesco, di una dichiarazione relativa alla riduzione complessiva della capacità di costruzione navale, come suddivisa fra i vari cantieri, e delle relazioni «spill-over». Stando così le cose, la Commissione sarebbe stata competente ad approvare lo svincolo della seconda parte nel 1994, in quanto questo era subordinato soltanto al verificarsi di queste condizioni formali.

84 Infine, la MTW fa valere che, tenuto conto del fatto che il termine di cui trattasi era una norma di mera procedura, la fondatezza del presente motivo è subordinata alla condizione che le ricorrenti dimostrino che la Commissione avrebbe negato l'autorizzazione allo svincolo della seconda parte dell'aiuto qualora avesse adottato la propria decisione prima della fine del 1993, o che le disposizioni di cui trattasi miravano a tutelare i loro interessi (citate sentenze *Distillers Company/Commissione* e *Marcato/Commissione*). Orbene, ciò non si verificherebbe nel caso di specie.

— Giudizio del Tribunale

- 85 In limine occorre sottolineare che la direttiva 92/68, che ha inserito l'art. 10 bis nella settima direttiva, ha costituito una deroga specifica e transitoria in materia di aiuti di Stato. Così, dal secondo 'considerando' del preambolo risulta, da un lato, che una ristrutturazione del settore della costruzione navale dell'ex Repubblica democratica tedesca era necessaria per renderla concorrenziale e, dall'altro, che occorreva «prevedere un regime transitorio speciale atto a consentire al settore della costruzione navale [dell'ex Repubblica democratica tedesca] di operare nel corso della graduale ristrutturazione che [doveva consentirgli] di conformarsi alle regole applicabili in materia di aiuti di Stato in tutta la Comunità».
- 86 Sebbene la direttiva 93/115 abbia modificato l'art. 13 della settima direttiva, prorogandone la durata a tutto il 1994, essa non ha mutato i termini stabiliti dall'art. 10 bis della settima direttiva. Infatti, se il nuovo termine fissato dalla direttiva 93/115 avesse dovuto applicarsi anche al regime speciale a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca, la direttiva 93/115 avrebbe dovuto prorogare espressamente il termine stabilito dall'art. 10 bis.
- 87 Per quel che riguarda la questione se nel caso di specie sia stata soddisfatta la condizione di cui all'art. 10 bis, n. 2, lett. a), in fine, secondo la quale gli aiuti dovranno essere stati pagati entro il 31 dicembre 1993, il Tribunale rileva che dalle risposte della Commissione ai quesiti scritti del Tribunale risulta, senza che ciò sia contestato dalle ricorrenti, che la quota in contanti della seconda parte dell'aiuto interessato è stata depositata il 30 dicembre 1993, a favore della MTW, in conti vincolati presso la Commerzbank e la Dresdner Bank. Lo svincolo di questi fondi è stato subordinato all'approvazione di un amministratore incaricato dal governo tedesco e di un amministratore incaricato dal beneficiario.
- 88 Spetta al Tribunale esaminare se questo deposito vada assimilato ad un versamento ai sensi dell'art. 10 bis, n. 2, lett. a), in fine. Contrariamente a quanto asserisce la Commissione, l'art. 48 del regolamento di procedura non vieta alle ricorrenti di dedurre un'eventuale irregolarità nel versamento della seconda parte dell'aiuto, poiché non esclude la presentazione di un nuovo argomento a sostegno del presente motivo.

89 A questo proposito, il Tribunale ricorda che dall'art. 11 della settima direttiva risulta che gli Stati membri notificano preventivamente alla Commissione e «non rendono operativa» senza la sua autorizzazione nessuna singola decisione di applicazione del regime speciale istituito dall'art. 10 bis.

90 Così, dopo essere stato informato con lettera 15 dicembre 1993 che la Commissione non poteva adottare una decisione definitiva prima della fine del 1993 (v. precedente punto 15), il governo tedesco, se voleva ancora concedere un aiuto al funzionamento alla MTW, era costretto ad agire tenendo conto del conflitto tra le disposizioni vigenti. Da un lato, l'art. 10 bis, n. 2, della settima direttiva lo obbligava a versare l'aiuto al beneficiario prima del 31 dicembre 1993. Dall'altro, esso doveva rispettare l'art. 11, n. 2, della stessa direttiva, a tenore del quale gli Stati membri «non rendono operativo» l'aiuto di Stato senza l'autorizzazione preventiva della Commissione.

91 Dato questo particolare aspetto del caso di specie, il Tribunale considera che il governo tedesco, poiché desiderava ancora concedere la seconda parte dell'aiuto alla MTW, è stato costretto, al fine di soddisfare le condizioni di cui all'art. 10 bis, a depositare la quota in contanti della seconda parte in conti vincolati. Occorre dunque ammettere che la condizione relativa al versamento dell'aiuto risulta soddisfatta attraverso questo deposito a favore della MTW anteriormente al 31 dicembre 1993. Questa valutazione è corroborata dal fatto che, in base ad informazioni fornite dalla Commissione all'udienza e non contestate dalle ricorrenti, gli interessi dei conti vincolati spettavano alla MTW.

92 Quanto al se la Commissione avesse competenza, nel maggio 1994, a dichiarare compatibile con il mercato comune la seconda parte dell'aiuto a favore della MTW, va ricordato che la competenza della Commissione a dichiarare compatibili con il mercato comune aiuti di Stato nel settore della costruzione navale è limitata dalle direttive in vigore (sentenze della Corte 18 maggio 1993, Belgio/Commissione, dianzi citata, punti 24-33, e 5 ottobre 1994, causa C-400/92, Germania/Commissione, Racc. pag. I-4701, punti 13-16).

93 Infatti, dalla struttura e dall'economia dell'art. 92 del Trattato risulta che il suo n. 3 introduce la possibilità di derogare, in casi specifici, al divieto di aiuti che sarebbero altrimenti incompatibili. Inoltre, l'art. 92, n. 3, lett. e), consente al Consiglio di allargare il ventaglio delle categorie di aiuti che possono essere considerati

compatibili con il mercato comune al di là delle categorie a), b), c) e d). Adottando la settima direttiva, il Consiglio, partendo dalla considerazione dell'incompatibilità degli aiuti alla costruzione navale, in conformità della ratio dell'art. 92, n. 3, ha tenuto conto di una serie di esigenze di ordine economico e sociale che l'hanno condotto ad avvalersi della facoltà, riconosciuta dal Trattato, di considerare nondimeno tali aiuti compatibili con il mercato comune, a condizione che soddisfacessero ai criteri di deroga previsti nella direttiva (sentenza 5 ottobre 1994, dianzi citata, Germania/Commissione, punto 15).

94 All'epoca dei fatti controversi la settima direttiva autorizzava la Commissione a dichiarare aiuti al funzionamento compatibili con il mercato comune, purché il singolo aiuto erogato per un contratto non superasse un massimale fisso del 9% del valore contrattuale prima dell'aiuto. Orbene, onde agevolare la ristrutturazione nell'ex Repubblica democratica tedesca, il Consiglio, in deroga a questo regime, nell'art. 10 bis della settima direttiva ha deciso che «fino al 31 dicembre 1993 [potevano (...)] essere considerati compatibili con il mercato comune» aiuti speciali al funzionamento che superassero questo massimale, a condizione che fossero soddisfatte talune condizioni stabilite ai nn. 2 e 3 del detto articolo.

95 Occorre poi rilevare che una delle condizioni per consentire il versamento di questi aiuti speciali al funzionamento era che «non vengano concessi altri aiuti alla produzione per contratti firmati tra il 1° luglio 1990 e il 31 dicembre 1993» [art. 10 bis, n. 2, lett. b), della settima direttiva]. Il Tribunale considera che da questa disposizione discende che la Commissione aveva la facoltà ed il dovere di considerare la necessità e, quindi, la compatibilità degli aiuti al funzionamento erogati a favore dei contratti stipulati durante tutto questo periodo di riferimento, ivi compresi i contratti eventualmente firmati l'ultimo giorno, vale a dire il 31 dicembre 1993.

96 Tenuto conto del fatto che l'esame della compatibilità degli aiuti di Stato rientra di regola in una valutazione economica e tecnica complessa che richiede un certo tempo, occorre ammettere che, all'atto dell'emanazione della direttiva 92/68, il legislatore comunitario ha riconosciuto alla Commissione il potere di emanare, in taluni casi, la propria decisione in ordine alla compatibilità anche dopo il 31 dicembre 1993. Al riguardo va rilevato che il disposto stesso dell'art. 10 bis non prescrive espressamente che la Commissione adotti la propria decisione prima del 31 dicem-

bre 1993. Inoltre, trattandosi di aiuti al funzionamento, vale a dire in particolare di aiuti alla produzione connessi a contratti specifici, il Tribunale considera che soltanto il momento della firma dei detti contratti ha rilevanza per quel che riguarda gli effetti degli aiuti sul piano della concorrenza, e non il momento in cui viene emanata la decisione della Commissione in merito alla compatibilità di questi aiuti con il mercato comune.

97 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale osserva che nel maggio 1994 la Commissione era competente a pronunciarsi, nella decisione controversa, in ordine alla compatibilità con il mercato comune della seconda parte dell'aiuto controverso.

98 Il fatto che la quota in contanti di questa seconda parte dell'aiuto sia stata depositata in conti vincolati prima dell'emanazione di questa decisione, deposito considerato un pagamento ai sensi dell'art. 10 bis, n. 2, lett. a), in fine, della settima direttiva, non può modificare questa valutazione. Infatti, nella citata sentenza FNCE la Corte ha statuito che la Commissione è tenuta ad esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune anche nel caso in cui lo Stato membro abbia trascurato il divieto di attuare misure di aiuti prima che la Commissione abbia preso la propria decisione.

99 Se è vero che, come hanno fatto notare le ricorrenti e il governo danese all'udienza, la Commissione ha considerato, nell'ambito degli aiuti alla siderurgia, che dall'art. 5 della citata decisione della Commissione n. 3855/91, a tenore del quale «[potevano] essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 1994 gli aiuti regionali agli investimenti (...)», risultava che, dopo lo scadere di questo termine, essa non disponeva più della competenza attribuita da questo articolo, tale valutazione, anche ammesso che sia corretta, non può vincolare il Tribunale. In ogni caso, una valutazione analoga non è necessaria nel caso di specie, se non altro perché l'art. 10 bis della settima direttiva non imponeva alcun termine per la notifica, a differenza della decisione invocata, il cui art. 6, n. 1, disponeva la notifica dei progetti di aiuti in tempo utile, nella fattispecie almeno sei mesi prima della data limite, affinché la Commissione potesse procedere all'apertura e alla chiusura del procedimento prima di questa data limite.

100 Peraltro, si deve rilevare che l'emanazione della decisione controversa dopo il 31 dicembre 1993 era giustificata da motivi obiettivi. La città di Wismar aveva inteso trovare una nuova area per il cantiere, per cui la MTW aveva esaminato le

possibilità di trasferimento in nuovi terreni occupati fino ad allora da truppe sovietiche. Tuttavia, l'esame era stato ritardato a causa dello stato in cui l'esercito sovietico aveva lasciato questi terreni. Di conseguenza, il governo tedesco aveva potuto rendere noto alla Commissione il progetto di trasferimento solo durante l'agosto 1993. Poiché il progetto di trasferimento è stato abbandonato il 29 aprile 1994, la Commissione ha adottato la decisione controversa poco tempo dopo. Tenuto conto inoltre del fatto che il progetto di aiuto era già stato notificato nel 1992 e che la prima parte dell'aiuto era stata approvata dalla Commissione nel dicembre 1992, il Tribunale considera che il governo tedesco non ha cercato di eludere le disposizioni di cui trattasi.

101 Infine, occorre osservare che la decisione del 1994 sulla compatibilità della seconda parte non ha potuto sorprendere gli operatori economici nel mercato. Infatti, tale questione di compatibilità era stata oggetto di varie riunioni multilaterali nel 1993 e all'inizio del 1994. In particolare, nella fattispecie le ricorrenti avevano avuto una conoscenza approfondita dei dati. Esse conoscevano la decisione 23 dicembre 1992 con cui era stata approvata la prima parte dell'aiuto ed avevano preso parte, durante il procedimento amministrativo, a varie riunioni. Infine, esse avevano avuto accesso a parecchi documenti della pratica. Anche se si considera che il termine per adottare la decisione era stato fissato per tener conto delle possibilità degli Stati membri e di altri interessati di adottare disposizioni commerciali, occorre dunque rilevare che le ricorrenti erano in realtà esse stesse in grado di adottare disposizioni commerciali pertinenti, tenuto conto della loro partecipazione al procedimento amministrativo e, in particolare, della loro conoscenza del ritardo subito da quest'ultimo.

102 Da tutto quanto precede risulta che il presente motivo dev'essere disatteso.

Sul motivo relativo ad una violazione delle condizioni stabilite dall'art. 10 bis, n. 2, della settima direttiva

103 Il motivo si articola in tre parti. Anzitutto, le ricorrenti rimproverano alla Commissione di aver autorizzato un aiuto che supera il massimale del 36% previsto dall'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della settima direttiva. Esse aggiungono poi che la Commissione non si è assicurata che il governo tedesco avrebbe proceduto, prima del 31 dicembre 1995, ad una riduzione della capacità dei cantieri navali effettiva e

irreversibile pari al 40% della capacità esistente al 1° luglio 1990. Infine, esse assumono che la Commissione ha erroneamente concesso la possibilità di aumentare la capacità dopo cinque o dieci anni.

Sulla prima parte del motivo, relativa ad una violazione dell'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della settima direttiva

— Argomenti delle parti

104 Le ricorrenti fanno valere che l'aiuto approvato supera il massimale stabilito dall'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della settima direttiva, pari al «36% del fatturato annuo di riferimento per tre anni di lavori di costruzione e di trasformazione navali, previa ristrutturazione». In forza della comunicazione 25 maggio 1992, questo fatturato annuo di riferimento andrebbe calcolato moltiplicando il numero previsto di lavoratori subordinati alla fine del periodo di ristrutturazione per un valore di produzione medio per dipendente di 240 000 DM. Poiché il numero di posti di lavoro previsto nel 1995 nel cantiere navale è di 1 790, il massimale di aiuto ammonterebbe a 464 milioni di DM.

105 Nella replica le ricorrenti hanno stimato il massimale in 486 milioni di DM, basandosi sui fatturati del 1992 e del 1993, che sarebbero ammontati approssimativamente a 450 milioni di DM e che sarebbero stati a conoscenza della Commissione all'atto dell'emanazione della decisione controversa. In ogni caso, l'aiuto complessivo di 597,2 milioni di DM (una prima parte di 191,2 milioni di DM ed una seconda di 406 milioni di DM) supererebbe il massimale autorizzato.

106 La Commissione contesta il fatto che l'aiuto approvato abbia superato il massimale stabilito dall'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della settima direttiva. Dai lavori preparatori, in particolare dalla comunicazione 25 maggio 1992, risulterebbe che un aiuto al funzionamento di 714,6 milioni di DM era stato previsto a favore della MTW. Il

massimale del 36% sarebbe stato calcolato su questa base al fine di consentire l'erogazione di un aiuto di questo ammontare. Il Consiglio sarebbe stato perfettamente consapevole di questi dati all'atto dell'emanazione della direttiva 92/68. Poiché l'aiuto effettivamente erogato ammontava complessivamente soltanto a 597,2 milioni di DM, esso non configurerebbe dunque una violazione dell'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della settima direttiva.

- 107 Inoltre, la Commissione fa valere che le ricorrenti utilizzano erroneamente fatturati effettivi per il 1992 ed il 1993. Infatti, a tenore della disposizione di cui trattasi, il massimale andrebbe stabilito in base «al fatturato annuo di riferimento (...) previa ristrutturazione». Utilizzare il fatturato effettivo per i due esercizi finanziari prima ancora che il processo di ristrutturazione sia stato portato a termine sarebbe in contrasto, dunque, con i termini stessi della disposizione e andrebbe contro le intenzioni del Consiglio, quali emergono dai lavori preparatori.
- 108 Il governo tedesco ritiene che la misura dell'aiuto alla fine concesso alla MTW, vale a dire 597,2 milioni di DM, ammontasse solo al 31,7%.
- 109 La MTW aderisce sostanzialmente all'argomento addotto dalla Commissione.

— Giudizio del Tribunale

- 110 A tenore dell'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della settima direttiva, possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti al funzionamento, a condizione che essi «non superino (...) un massimale pari al 36% del fatturato annuo di riferimento per tre anni di lavori di costruzione e di trasformazione navali, previa ristrutturazione».

- 111 Dal disposto stesso di questa norma risulta che le modalità di calcolo delle ricorrenti, dedotte nella replica e che si basano sui fatturati effettivi del 1992 e del 1993, non sono pertinenti. Infatti, la norma citata prevede espressamente come base di calcolo un fatturato annuo di riferimento «previa» la prevista ristrutturazione, vale a dire dopo il 1995, essendo stato previsto che la detta ristrutturazione si sarebbe protratta fino al 31 dicembre 1995.
- 112 Neppure la tesi avanzata dalle ricorrenti nell'atto introduttivo (v. il precedente punto 104) può essere accolta.
- 113 Infatti, va ricordato che la direttiva 92/68 non contiene alcuna definizione della nozione di «fatturato annuo di riferimento». Tuttavia, una definizione compare nella comunicazione 25 maggio 1992. Il fatturato di riferimento previa ristrutturazione deve, a tenore di questa comunicazione, essere «calcolato moltiplicando il numero previsto di lavoratori subordinati alla fine del periodo di ristrutturazione per un valore di produzione medio per dipendente di 240 000 DM».
- 114 Pertanto, il Tribunale rileva che il legislatore comunitario ha introdotto come base di calcolo un fatturato ipotetico, essendo la ristrutturazione prevista fino al 1995, mentre gli aiuti autorizzati dalla direttiva 92/68 erano destinati ad agevolare il proseguimento delle operazioni dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca durante il periodo di questa ristrutturazione progressiva.
- 115 A tenore della comunicazione 25 maggio 1992, tutti i cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca avevano lavori da eseguire fino al 1993 in base a contratti firmati anteriormente al 1° luglio 1990, per i quali alcuni aiuti non erano considerati aiuti al funzionamento ai sensi della settima direttiva. Per questo motivo, appariva necessario introdurre un fatturato ipotetico. Infatti, il legislatore comunitario non poteva usare un massimale speciale espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell'aiuto (v. art. 4 della settima direttiva) né in percentuale del fatturato annuo del beneficiario dell'aiuto (v. art. 5 della stessa direttiva).

- 116 È pacifico che il numero di lavoratori subordinati poteva essere stimato in 1 790 alla fine del periodo di ristrutturazione, in conformità delle stime della Commissione contenute nella comunicazione 25 maggio 1992. Occorre dunque rilevare che l'ammontare del «fatturato annuo di riferimento per tre anni di lavori di costruzione e di trasformazione navali» della MTW ammontava, stando alla suesposta definizione, a 1 288,8 milioni di DM (1 790 x 3 x 240 000 DM).
- 117 Dai lavori preparatori della direttiva 92/68, in particolare dal punto V.8 della comunicazione 25 maggio 1992, emerge che nel momento in cui la detta direttiva è stata emanata era prevista l'erogazione, a favore della MTW di un aiuto al funzionamento pari a 714,6 milioni di DM. Onde consentire un aiuto di questo ammontare, nella comunicazione la Commissione ha calcolato «alla rovescia» un massimale di aiuto espresso in percentuale del «fatturato annuo di riferimento per tre anni di lavori di costruzione e di trasformazione navali, previa ristrutturazione», fatturato fissato in 1 288,8 milioni di DM.
- 118 Anche se ciò non risulta espressamente dalla sua proposta, la Commissione, per quel che riguarda la MTW, ha dovuto calcolare la percentuale del 35,7% attraverso la seguente formula:

$$\frac{\text{aiuto}}{\text{fatturato} + \text{aiuto}} = \frac{714,6 \text{ milioni di DM}}{(1\ 288,8 + 714,6) \text{ milioni di DM}} = 35,7\%$$

- 119 Il Tribunale considera che questo metodo di calcolo, che corrisponde a quello utilizzato dall'art. 4, n. 1, della settima direttiva [v. anche la definizione contenuta nell'art. 1, lett. e), della settima direttiva] e che trova spiegazione nell'intenzione di trattare l'aiuto fornito direttamente al cantiere navale allo stesso modo dell'aiuto erogato indirettamente dall'intermediario di un armatore, è stato implicitamente approvato dal Consiglio. Infatti, esso rappresenta la sola formula che, partendo dall'aiuto espressamente considerato di 714,6 milioni di DM e dal calcolo del fatturato riportato nel precedente punto 116, possa spiegare il massimale del 36% adottato dalla direttiva 92/68.

- 120 Da quanto precede discende che il massimale previsto dall'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della direttiva autorizzava un aiuto complessivo al funzionamento di 714,6 milioni di DM. Poiché l'aiuto effettivamente erogato è ammontato complessivamente soltanto a 597,2 milioni di DM, l'autorizzazione della seconda parte non può pertanto configurare una violazione della detta disposizione.
- 121 La prima parte del motivo deve dunque essere disattesa.

Sulla seconda parte del motivo, relativa ad una violazione dell'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva, nella parte in cui esso dispone una riduzione di capacità anteriormente al 31 dicembre 1995

— Argomenti delle parti

- 122 Le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha autorizzato l'aiuto senza assicurarsi che il governo tedesco avrebbe proceduto, prima del 31 dicembre 1995, ad una riduzione di capacità effettiva e irreversibile pari al 40% della capacità che esisteva nell'ex Repubblica democratica tedesca al 1° luglio 1990. La ristrutturazione del cantiere MTW, come è stata autorizzata dalla decisione controversa, non limiterebbe la capacità a 100 000 tsl ai sensi della settima direttiva, ma consentirebbe invece alla MTW di produrre un quantitativo ben superiore. Secondo le stime del consulente delle ricorrenti, la C. R. Cushing & Co. Inc. (in prosieguo: la «Cushing»), la capacità potrebbe arrivare a 200 000 tsl all'anno. La riduzione complessiva nei nuovi Länder, previa ristrutturazione, non sarebbe dunque del 40%.
- 123 A giudizio delle ricorrenti, se è vero che l'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva esige che una riduzione della capacità totale sia realizzata per tutti i cantieri navali nell'ex Repubblica democratica tedesca, tuttavia occorre che una determinata capacità sia assegnata a ciascun cantiere. In base alla soprammenzionata relazione della Commissione 1° aprile 1993 il governo tedesco si sarebbe

impegnato, per quanto riguarda la MTW, a rispettare un limite di capacità di 100 000 tsl (v. il precedente punto 9). Al riguardo la ripartizione in quote non ricomprenderebbe alcun margine di incremento della capacità, per cui ogni superamento delle quote di tsl assegnate ai vari cantieri navali comporterebbe un superamento della capacità totale e, quindi, la violazione della condizione che impone una riduzione di capacità del 40%.

- 124 Le ricorrenti asseriscono poi che l'aiuto è stato approvato senza la previa approvazione, richiesta dall'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva, di un calendario che garantisca un'effettiva e irreversibile riduzione del 40% delle capacità di costruzione navale nell'ex Repubblica democratica tedesca. Inoltre, la prima relazione «spill-over» non sarebbe stata, a quanto pare, consegnata alla Commissione prima della fine del febbraio 1993. Orbene, queste condizioni sarebbero norme sostanziali strettamente connesse alle altre condizioni stabilite dall'art. 10 bis.
- 125 Per quanto riguarda la nozione di «capacità», le ricorrenti fanno valere che la Commissione l'ha interpretata erroneamente e, nello stesso tempo, l'ha modificata durante il procedimento amministrativo. Di conseguenza, sarebbe diventato impossibile stabilire se la limitazione imposta dall'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva sia stata effettivamente rispettata, in particolare per la MTW.
- 126 Per «capacità» andrebbe intesa la produzione massima del cantiere in condizioni ottimali. Tale interpretazione sarebbe corroborata dal fatto che, all'atto dell'emanazione della direttiva 92/68, la capacità è stata calcolata in base «ad un calcolo delle risorse, confrontando le ore lavorative necessarie per costruire una nave con le ore lavorative disponibili» (v. la comunicazione 25 maggio 1992).
- 127 Richiamandosi alla relazione della Commissione 8 novembre 1991 sullo stato dell'industria della costruzione navale nella Comunità [documento SEC(91) 2057 def.] e, in particolare, dei dati effettivi di produzione nell'ex Repubblica democratica tedesca, le ricorrenti fanno valere che la capacità al 1° luglio 1990, fissata in 545 000 tsl nella direttiva 92/68, non sarebbe mai stata raggiunta. La produzione massima effettiva sarebbe ammontata a circa 502 000 tsl (1984 e 1985) ed a circa 345 000 tsl nel 1990.

128 Di conseguenza, la nozione di capacità andrebbe intesa come la produzione massima assoluta. La fondatezza di questa interpretazione troverebbe conferma nei lavori preparatori, in specie nel documento del Consiglio 10 giugno 1992, n. 7049, relativo ad una riunione del Coreper durante il giugno 1992, nonché in un documento della stessa Commissione (DG III. C.3 del 4 febbraio 1985), nel quale la nozione di «capacità nazionale» verrebbe considerata equivalente a quella di «capacità teorica massima». Inoltre, la definizione della capacità si ritroverebbe nel sistema di informazione globale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (in prosieguo: l'«OCSE») sulla capacità in materia di costruzione navale, relazioni annuali: si tratterebbe della «capacità massima utilizzabile per la costruzione di navi mercantili, tenuto conto delle possibilità fisiche e di tutte le limitazioni legali e amministrative in materia». Infine, in base alla perizia redatta dalla Cushing la capacità sarebbe «l'attitudine a produrre, vale a dire la produzione massima».

129 Onde evitare che la riduzione richiesta dalla direttiva 92/68 non sia resa illusoria, sarebbe importante che la nozione di capacità non sia modificata. Orbene, tale nozione sarebbe stata modificata successivamente dalla Commissione, in quanto questa non esamina più, all'atto della stima della capacità dopo le ristrutturazioni, la capacità potenziale ma, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 92/68, la «capacità effettiva», vale a dire «la produzione realizzabile in normali condizioni».

130 In quest'ambito la produzione effettiva sarebbe sempre inferiore alla capacità, tenuto conto delle strozzature esistenti nella produzione. Al riguardo non potrebbe essere condivisa l'asserzione della Commissione secondo la quale si può ridurre la capacità in modo effettivo e irreversibile, accertando che siano mantenute varie restrizioni e strozzature negli impianti di produzione, in quanto queste ultime ridurrebbero solo la produzione effettiva e non la capacità.

131 Basandosi sulla perizia redatta dalla Cushing le ricorrenti asseriscono che investimenti relativamente contenuti consentirebbero di eliminare la maggior parte delle strozzature individuate, ammesso che ne esistano. Ad esempio, per quanto riguarda la produzione di acciaio, sarebbe sufficiente aumentare l'impianto di preparazione. In particolare, lo spazio di preparazione dell'acciaio non costituirebbe una vera e propria strozzatura ed il calcolo della capacità dovrebbe sempre ricomprendere l'ipotesi di 3 squadre al giorno, il massimo possibile in condizioni normali, e non di 1,7 squadre al giorno, come supposto dalla Commissione.

- 132 Per di più, dalla corrispondenza con la Commissione risulterebbe che, secondo il consulente di questa, sarebbe possibile eliminare le strozzature che limitano la «capacità» della MTW a 100 000 tsl. La produzione potrebbe così superare il massimale assegnato.
- 133 Per quanto riguarda le stime della Commissione relative alla capacità della MTW, esse sarebbero inesatte in quanto si baserebbero sull'ipotesi errata secondo la quale il cantiere navale produrrebbe 2,5 petroliere di tipo E 3. Al riguardo, i consulenti della Commissione — e quindi anche la stessa Commissione — avrebbero basato la stima della capacità sulla possibilità di trasformare 102 500 tonnellate di acciaio all'anno, equivalente ad una produzione di 2,5 petroliere di tipo E 3, il che corrisponderebbe, secondo la Commissione, alla capacità di 100 000 tsl all'anno assegnata alla MTW. Questo metodo di calcolo sarebbe tuttavia sbagliato per vari motivi.
- 134 Da un lato, l'ipotesi secondo la quale la MTW produrrebbe soltanto navi di tipo E 3 non corrisponderebbe alla realtà, cosa che la Commissione e la MTW avrebbero riconosciuto nel corso della fase scritta del procedimento dichiarando che erano consapevoli del fatto che la produzione si sarebbe basata su una diversificazione delle navi, incluse anche petroliere E 3, navi porta-container e navi passeggeri. Per di più, sarebbe poco probabile che la MTW costruisca in futuro navi E 3, dato che la richiesta sul mercato mondiale sarebbe inferiore a quella prevista, che non vi sarebbero, a quanto pare, ordinazioni di petroliere di tipo E 3 nell'insieme delle ordinazioni della MTW e che il porto di Wismar non sarebbe attualmente sufficientemente ampio da consentire ad una nave di tipo E 3 di prendere il largo.
- 135 Dall'altro, se si basassero i calcoli su una produzione di navi più verosimile e prevedibile, la capacità espressa in tsl sarebbe — a parità di tutti gli altri elementi, in specie la trasformazione di 102 500 tonnellate di acciaio all'anno — superiore al limite consentito di 100 000 tsl. Infatti, dal documento C/WP6/SG(94)8 dell'OCSE risulterebbe che, qualora si usassero i coefficienti più alti di altri tipi di navi, si otterrebbe un aumento della capacità in tsl, cosa che i consulenti della Commissione avrebbero riconosciuto. A giudizio delle ricorrenti, un documento da loro presentato in udienza dimostrerebbe che se si fossero prese come base di calcolo altre gamme di prodotti, in particolare la gamma che in origine la MTW aveva intenzione di costruire, la produzione del cantiere navale, nell'ambito della trasformazione di acciaio autorizzata, avrebbe superato le 100 000 tsl assegnate.

- 136 Infine, le ricorrenti rimproverano alla Commissione di aver applicato erroneamente il coefficiente delle navi di tipo E 3 a scafo semplice (0,25) in luogo del coefficiente delle navi a scafo doppio (0,30), essendo quest'ultimo coefficiente applicabile all'atto dell'emanazione della decisione controversa.
- 137 Il governo danese fa valere che la Commissione non ha garantito che il limite di capacità stabilito dall'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva sarebbe stato rispettato a decorrere dal 1° gennaio 1996. Andrebbe dunque annullata la decisione controversa.
- 138 Per quel che riguarda la capacità totale dei cantieri navali nell'ex Repubblica democratica tedesca, il governo danese appoggia interamente l'argomentazione delle ricorrenti.
- 139 Quanto alla capacità della MTW, esso ha ritenuto che al 31 dicembre 1995 la capacità del cantiere navale della MTW avrebbe superato 100 000 tsl. In base ad una relazione redatta dalla Carl Bro Industry & Marine A/S (in prosieguo: la «Carl Bro»), esso ha concluso che la capacità della MTW e la capacità complessiva nell'ex Repubblica democratica tedesca sarebbero ammontate, rispettivamente, a circa 240 000 tsl e a 570 000 tsl all'anno. A sostegno di questa tesi, esso ha addotto che gli impianti di produzione del cantiere navale della MTW sembrano sovradimensionati rispetto alla capacità autorizzata e che le strozzature installate nel cantiere non hanno effettiva rilevanza, dato che le sole strozzature realmente limitative per un cantiere navale sono le gru e i bacini. Pertanto, la riduzione di capacità non sarebbe irreversibile.
- 140 Infine, il governo danese assume che la capacità della MTW non può, contrariamente a quanto ritiene la Commissione, essere controllata in base ad una limitazione della produzione di acciaio, in quanto non vi sarebbe un nesso costante fra il tonnellaggio stazza lorda, che rappresenta l'unità di misura della produzione e della capacità, e l'uso di acciaio per i vari tipi di navi. In ordine a tale questione esso aderisce in sostanza all'argomentazione adottata dalle ricorrenti.

- 141 In limine la Commissione ricorda che il sindacato esercitato dal giudice comunitario sulle valutazioni della Commissione dovrebbe limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti e dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. Al riguardo le ricorrenti non avrebbero addotto elementi in grado di dimostrare l'esistenza di un errore di fatto insito nella decisione controversa o di un errore manifesto di valutazione.
- 142 Sempre in limine la Commissione osserva che l'asserzione delle ricorrenti circa la capacità futura è prematura. Anche ammesso che la MTW proceda a cambiamenti che determinino l'aumento della capacità, ciò potrebbe soltanto configurare una violazione della decisione controversa, per effetto della quale l'aiuto non potrebbe essere più considerato compatibile con il mercato comune. A questo proposito, le autorità tedesche avrebbero avuto tempo fino al 31 dicembre 1995 per procedere alla riduzione complessiva della capacità.
- 143 Il legislatore comunitario avrebbe lasciato alla Commissione un certo potere discrezionale per quel che riguarda l'interpretazione della nozione di capacità. L'interpretazione di questa nozione dedotta dalle ricorrenti non sarebbe usata di solito nel settore e sarebbe comunque contrario all'intenzione del Consiglio mantenere, nel settore della costruzione navale, una produzione vitale in grado di produrre 327 000 tsl (545 000 tsl meno 40%).
- 144 Secondo la Commissione, la capacità va intesa come riferita alla produzione realizzabile in condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili. La nozione sarebbe stata applicata in questo modo all'atto della stima della capacità di cui alla direttiva 92/68, cosa che gli Stati membri avrebbero del resto approvato. I dati pertinenti dimostrerebbero che, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, i cantieri dell'ex Repubblica democratica tedesca erano in grado di produrre quantitativi pressappoco equivalenti alla stima di capacità per il 1990.

- 145 La Commissione osserva poi di aver subordinato la propria approvazione dell'aiuto al funzionamento al mantenimento di varie restrizioni e strozzature nella produzione. Benché le strozzature siano di per se stesse provvisorie, la loro eliminazione o il loro aggiramento mirerebbe solo a creare un rallentamento in un altro punto della catena di produzione. Al riguardo, la relazione redatta dal consulente delle ricorrenti ignorerebbe varie realtà del cantiere navale della MTW, allorché conclude che strozzature potrebbero essere eliminate con costi relativamente bassi.
- 146 Per quel che riguarda la nozione di «capacità», essa non sarebbe stata mutata dalla Commissione, benché il metodo di valutazione di questa capacità sia stato un po' perfezionato fra la stima effettuata per il 1990 e quella relativa alla capacità futura. Il metodo utilizzato sarebbe leggermente diverso, in quanto la Commissione avrebbe disposto di maggiori informazioni dettagliate all'atto della stima della capacità futura.
- 147 Per quanto attiene alla censura delle ricorrenti relativa alla mancanza di un calendario per la riduzione della capacità, la Commissione osserva che essa non è basata su alcun elemento probatorio. Essa sottolinea che la lettera 24 luglio 1992, inviata dalle autorità tedesche alla Commissione, conteneva un calendario. In ogni caso, vi sarebbero state effettivamente riduzioni di capacità nell'ex Repubblica democratica tedesca. Le ricorrenti non avrebbero pertanto interesse legittimo a dedurre questa censura.
- 148 Per quel che riguarda le perizie redatte o dalla Cushing, su richiesta delle ricorrenti, o dalla Carl Bro, consulente del governo danese, esse non avrebbero valore probatorio, in quanto si baserebbero su una conoscenza molto incompleta dei dati. Inoltre, i consulenti non avrebbero avuto modo di visitare il luogo e non avrebbero avuto accesso ai piani di investimento o ai progetti.
- 149 La Commissione contesta l'asserzione delle ricorrenti secondo la quale essa avrebbe proceduto ad una stima inesatta ipotizzando che la produzione riguardasse solo petroliere di tipo E 3. Essa assume di non aver mai formulato tale ipotesi. Essa sarebbe stata del tutto consapevole del fatto che la futura gamma di prodotti sarebbe stata oggetto di una diversificazione e avrebbe compreso petroliere,

porta-container e navi passeggeri. Orbene, dato che la MTW aveva l'obiettivo di giungere ad una produzione massima di 2,5 petroliere di tipo E 3 all'anno, pari a 100 000 tsl, sarebbe stato ovvio valutare la produzione di acciaio in funzione di questo tipo di nave. Del resto, le attuali ordinazioni della MTW non avrebbero rilevanza, non essendo ancora pronto il bacino di costruzione.

150 Infine, la Commissione osserva di aver utilizzato all'inizio il coefficiente applicabile nel 1992. Motivi di certezza del diritto le avrebbero dunque impedito di avvalersi, al termine dell'iter progettuale, di nuovi coefficienti nel frattempo concordati.

151 Il governo tedesco asserisce anzitutto di essersi impegnato nei confronti della Commissione affinché i cantieri rispettassero i piani di investimento e di costruzione presentati dal perito indipendente della Commissione e dalla stessa approvati, onde garantire che i massimali stabiliti per i vari cantieri navali non fossero superati.

152 Esso fa poi valere che i dati della produzione dei cantieri navali nell'ex Repubblica democratica tedesca sono stati tratti da studi realizzati dalla DMS Deutsche Maschinen-und Schiffbau AG (in prosieguo: la «DMS») in collaborazione con i vari cantieri. Le disparità di dati di produzione prima della riunificazione potrebbero trovare spiegazione nel fatto che l'ex Repubblica democratica tedesca non forniva informazioni ad un'organizzazione multilaterale e che neppure l'industria rendeva dichiarazioni formali ad un'associazione professionale.

153 Ne conseguirebbe che, con gli impianti e i lavoratori subordinati disponibili in condizioni favorevoli, ma normali, i cantieri navali avrebbero potuto avere una produzione effettiva di 540 000 tsl all'anno nell'ultima fase dell'ex Repubblica democratica tedesca, mentre la capacità si stabilizzerebbe su circa 600 000 tsl.

154 Infine, il governo tedesco aderisce alla stima della Commissione secondo la quale la capacità di un cantiere navale va calcolata in base a 1,7 squadre al giorno. Infatti, secondo ricerche dell'associazione Verband für Schiffbau und Meerestechnik e V, la media nell'industria tedesca sarebbe di 1,2 squadre di lavoratori al giorno. Inoltre,

il governo federale rileva che l'adeguamento delle acque del porto di Wismar doveva avere inizio durante la seconda metà del 1995. A suo parere, questo adeguamento doveva consentire in seguito a petroliere di tipo E 3 di raggiungere Wismar.

155 Secondo l'interveniente MTW, il fatto che essa sia all'occorrenza in grado di produrre più di 100 000 tsl — quod non — è indifferente con riguardo all'art. 10 bis della settima direttiva. Infatti, il n. 2, lett. c), del detto articolo richiederebbe soltanto una riduzione generale della capacità nell'ex Repubblica democratica tedesca. Di conseguenza, esso non obbligherebbe la Commissione a vigilare affinché la capacità del cantiere dell'interveniente, considerata separatamente, venga ridotta.

156 Dato che le ricorrenti non avrebbero dimostrato che gli altri cantieri dell'ex Repubblica democratica tedesca superavano o usavano complessivamente la capacità loro assegnata, in modo tale che un superamento della capacità da parte dell'interveniente comportasse un superamento del limite generale di 327 000 tsl, quanto asserito dalle ricorrenti in ordine alla capacità individuale del cantiere dell'interveniente sarebbe irrilevante.

157 La MTW osserva poi che la scadenza di cui all'art. 10 bis, n. 2, lett. c), entro cui portare a termine la riduzione di capacità era il 31 dicembre 1995. La Commissione non sarebbe stata dunque tenuta, all'atto dell'emanazione della decisione controversa, a dichiarare un aiuto incompatibile con il mercato comune, in quanto una riduzione di capacità, non obbligatoria in quella data, non sarebbe stata garantita. Inoltre, la disposizione suesposta non richiederebbe, stricto sensu, che la capacità sia ridotta del 40%, ma soltanto che il governo tedesco si impegni a procedere a tale riduzione. Avendo il governo tedesco espresso il proprio consenso, la condizione dianzi citata sarebbe stata soddisfatta. Di conseguenza, i motivi relativi alla riduzione di capacità sarebbero infondati.

158 Per quel che riguarda il riferimento alle petroliere di tipo E 3 come base di calcolo della capacità, la MTW fa valere che l'argomento delle ricorrenti si fonda su vari errori di interpretazione. In primo luogo, il bacino sarebbe progettato per consentire la costruzione di navi di tipo E 3. In secondo luogo, il governo tedesco avrebbe già in progetto l'ampliamento del porto di Wismar, onde consentire l'accesso delle

navi di grosse dimensioni; infatti, il completamento di questi lavori è previsto per il 1997. In terzo luogo, sarebbe sbagliato asserire che la MTW non ha mai avuto intenzione di costruire petroliere di tipo E 3. Infatti la MTW sarebbe l'unico cantiere navale nel gruppo Bremer Vulkan progettato per costruire navi di tipo E 3. L'elenco delle ordinazioni ricevute dalla MTW, invocato dalle ricorrenti, non avrebbe rilevanza, in quanto tutte le navi che vi erano riportate andavano ultimate e consegnate nel febbraio 1996, vale a dire prima dell'ultimazione del nuovo impianto di produzione.

— Giudizio del Tribunale

- 159 Il Tribunale considera che l'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva va interpretato nel senso che esso richiedeva soltanto una riduzione generale del 40% della capacità complessiva di produzione nell'ex Repubblica democratica tedesca, vale a dire una riduzione da 545 000 a 327 000 tsl anteriormente al 31 dicembre 1995.
- 160 Di conseguenza, dall'art. 10 bis discende che, da un lato, la Commissione non era tenuta ad assicurarsi, all'atto dell'emanazione della propria decisione, che la capacità del cantiere della MTW, considerata separatamente, sarebbe stata ridotta o limitata a 100 000 tsl e che, dall'altro, nel 1994 essa era legittimata ad approvare il versamento della seconda parte, basandosi unicamente su impegni assunti dal governo tedesco in ordine ad una ripartizione di capacità fra i cantieri dell'ex Repubblica democratica tedesca e ad una riduzione della capacità complessiva entro il 1995.
- 161 A questo proposito, va rilevato che, fatto salvo l'obbligo di rispettare la scadenza del 31 dicembre 1995 per quanto riguarda la riduzione di capacità del 40%, il governo tedesco era all'epoca l'unico competente a ripartire la capacità totale fra i vari cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca e, di conseguenza, ad attribuire alla MTW una capacità massima di 100 000 tsl od oltre all'anno.
- 162 Dalla relazione della Commissione 1° aprile 1993 (v. il precedente punto 9) emerge che, in forza della deroga prevista dalla direttiva 92/68, il governo tedesco aveva effettivamente accettato di ridurre la capacità entro il 1995 e aveva indicato una ripartizione della capacità futura fra i cantieri dell'ex Repubblica democratica tedesca.

- 163 È vero che, come ha osservato la Commissione all'udienza, qualora il beneficiario MTW avesse proceduto, successivamente all'emanazione della decisione controversa, a cambiamenti all'interno del cantiere navale ai quali avesse fatto seguito un superamento del limite totale della capacità concessa ai cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca, tale circostanza non avrebbe influito sulla legittimità della decisione, che dev'essere valutata nel momento in cui è stata emanata (sentenza della Corte 7 febbraio 1973, causa 40/72, Schröder, Racc. pag. 125). Tale circostanza potrebbe eventualmente indurre la Commissione ad emanare una nuova decisione declaratoria di una violazione delle condizioni stabilite dall'art. 10 bis ed a chiedere poi la restituzione dell'aiuto di cui trattasi.
- 164 Tuttavia, va rilevato che nella fattispecie la Commissione ha emanato la propria decisione basandosi sul fatto che la capacità futura della MTW non avrebbe superato le 100 000 tsl assegnate dal governo tedesco. Al riguardo, durante il procedimento amministrativo essa ha proceduto a verifiche tecniche con l'ausilio di periti indipendenti, onde assicurarsi che il detto limite di capacità sarebbe stato rispettato.
- 165 Così, dalla decisione controversa risulta che «sebbene l'esame tecnico cui ha proceduto, per conto della Commissione, un consulente indipendente abbia dimostrato che la capacità di costruzione della MTW potrebbe appena superare il limite fissato dal governo tedesco per questo cantiere (100 000 tsl) rispetto alla capacità massima disponibile nella Germania dell'Est (327 000 tsl), si è ritenuto necessario mantenere un controllo per tutta la durata del progetto di investimento, affinché fosse rispettata la limitazione di capacità di costruzione».
- 166 La decisione controversa subordina poi l'approvazione dell'aiuto agli impegni assunti dal governo tedesco intesi a che la MTW non superasse la produzione massima consentita di 102 500 tonnellate di acciaio, la lunghezza del bacino di costruzione non superasse 360 metri e la parte del bacino prevista originariamente per la costruzione in coppia venisse eliminata. In questo contesto giova del pari rilevare che all'udienza la Commissione ha asserito che, nel momento in cui è stata emanata la decisione controversa, vale a dire oltre un anno e mezzo prima che terminasse il periodo di ristrutturazione, essa era tenuta a basarsi sugli impegni assunti dal governo tedesco. Essa ha aggiunto che, a suo parere, a decorrere dal momento in cui le autorità tedesche avevano assunto questi impegni, in ispecie per quel che riguarda la capacità della MTW, esse non potevano più mutare l'attribuzione di capacità senza previa autorizzazione della Commissione.

- 167 Stando così le cose, il Tribunale considera che la fondatezza della presente parte del motivo dipende, come del resto ha riconosciuto all'udienza la Commissione, dalla questione se le ricorrenti siano in grado di addurre elementi idonei a mettere in evidenza che la Commissione, ritenendo all'epoca che la limitazione di capacità di 100 000 tsl all'anno sarebbe stata rispettata, ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti o si è basata su fatti materiali inesatti.
- 168 Prima di verificare se ciò sia accaduto, si deve ricordare che in sede di ricorso d'annullamento compete solo al giudice comunitario verificare se la decisione impugnata sia viziata da uno dei motivi di illegittimità di cui all'art. 173 del Trattato, senza poter sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dell'autore della decisione (citata sentenza *Matra/Commissione*, punto 23).
- 169 Sebbene il ruolo della Commissione nella valutazione della compatibilità di aiuti al funzionamento nell'ambito del regime di deroghe istituito dalla direttiva 92/68 sia limitato alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 10 bis della settima direttiva (v. precedenti punti 92-94, e la citata sentenza 18 maggio 1993, *Belgio/Commissione*, punto 33), nondimeno la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quel che riguarda le valutazioni degli elementi di fatto insiti nella stima della capacità futura della MTW (v., nello stesso senso, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, citata sentenza *Matra/Commissione*, sentenza della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, *Belgio/Commissione*, Racc. pag. I-959, e sentenza del Tribunale 13 settembre 1995, cause riunite T-244/93 e T-486/93, *TWD/Commissione*, Racc. pag. II-2265).
- 170 In cause che, come quella in esame, implicano una valutazione economica e tecnica complessa, il sindacato esercitato dal giudice comunitario deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenza della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, *BAT e Reynolds/Commissione*, Racc. pag. 4487, punto 62; sentenze del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-17/93, *Matra Hachette/Commissione*, Racc. pag. II-595, punto 104, e 8 giugno 1995, causa T-9/93, *Schöller/Commissione*, Racc. pag. II-1611, punto 140).
- 171 Alla luce di questa giurisprudenza si devono esaminare le censure mosse avverso la decisione controversa.

- 172 Per quel che riguarda la censura secondo la quale la Commissione avrebbe interpretato in modo sbagliato la nozione di capacità, occorre rilevare che la direttiva 92/68 non contiene alcuna definizione di questa nozione. Ne consegue che, come ha giustamente osservato la Commissione, il legislatore comunitario le ha lasciato un certo margine discrezionale in materia.
- 173 Al riguardo si deve rilevare che dagli atti di causa si evince che nel settore non esiste alcuna definizione unica e comunemente condivisa della «capacità». Così, un memorandum del 12 ottobre 1994, presentato dalla Commissione e compilato dall'associazione dei costruttori navali dell'Europa occidentale e dall'associazione giapponese dei costruttori navali sulla questione della capacità della costruzione navale nel mondo, evidenzia la diversità delle nozioni di capacità usate nel settore.
- 174 Il Tribunale considera che il documento dell'OCSE fatto valere dalle ricorrenti, che ha definito la «available national capacity» come la «capacità massima utilizzabile per la costruzione di navi mercantili, tenuto conto delle possibilità fisiche e di tutte le limitazioni legali e amministrative in materia», non conferma la tesi delle ricorrenti secondo la quale la «capacità» sarebbe la produzione massima del cantiere in condizioni ottimali. Da un lato, come ha fatto notare la Commissione all'udienza, il documento dell'OCSE fa riferimento alla «capacità massima», mentre l'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva utilizza il termine «capacità». Dall'altro, in base alla definizione dell'OCSE, si deve tener conto delle possibilità fisiche e di tutte le limitazioni legali e amministrative in materia, il che corrisponde piuttosto alla definizione della Commissione secondo la quale la capacità equivale alla produzione realizzabile in condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili. In ogni caso, la definizione dell'OCSE non può vincolare la Commissione nel caso di specie, dato che viene usata in un altro contesto, vale a dire a fini statistici.
- 175 Neanche la tesi delle ricorrenti secondo la quale anche la loro interpretazione della nozione di «capacità» discenderebbe dalla comunicazione 25 maggio 1992 può essere accolta. Infatti, anche se la valutazione della capacità nell'ex Repubblica democratica tedesca al 1° luglio 1990 era basata su un «calcolo delle risorse, confrontando le ore lavorative necessarie per costruire una nave con le ore lavorative disponibili», ciò avveniva soltanto perché erano disponibili pochissime informazioni attendibili per quanto riguarda la costruzione navale nell'ex Repubblica democratica tedesca nel periodo precedente il 1° luglio 1990.

- 176 Dato che l'onere della prova incombe alle ricorrenti quando contestano l'interpretazione della Commissione adottata nell'ambito del proprio potere discrezionale, occorre escludere come mezzo probatorio i documenti ai quali le ricorrenti fanno riferimento a sostegno della loro interpretazione, vale a dire il documento del Consiglio 10 giugno 1992, n. 7049, e il documento della Commissione 4 febbraio 1985, DG III. C.3, non essendo stati questi sottoposti al Tribunale.
- 177 Il Tribunale considera pertanto che le ricorrenti non hanno addotto elementi atti a dimostrare che la Commissione ha ecceduto il proprio potere discrezionale interpretando la nozione di capacità nel senso che essa è la produzione realizzabile in condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili.
- 178 Per quel che riguarda la censura relativa ad un'asserita modifica di questa interpretazione durante il procedimento amministrativo, il Tribunale rileva che dagli atti di causa, in particolare dai dati di produzione dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca (durante il periodo 1975-1990), accertati dopo la riunificazione con la DMS, in collaborazione con i vari cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca, si evince che la produzione media durante gli anni precedenti il 1990 era più o meno uguale alla stima della capacità pari a 545 000 tsl fatta dalla DRT Europe, consulente della Commissione, ed accolta poi dal Consiglio. Il Tribunale considera che da questi dati risulta che la stima della capacità nel 1990 corrispondeva, di fatto, alla produzione realizzabile in condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili, in conformità all'interpretazione della nozione di capacità accolta dalla Commissione. A questo proposito, il Tribunale considera che a buon diritto la Commissione ha perfezionato il proprio metodo di valutazione della capacità man mano che si sono sviluppati i progetti di investimento e che i dati e le informazioni sono stati più circostanziati.
- 179 I dati di produzione contenuti nella relazione della Commissione 8 novembre 1991 sullo stato dell'industria della costruzione navale nella Comunità [SEC (91) 2057 def.], sui quali le ricorrenti si basano per sostenere la loro censura, non possono modificare questa valutazione, essendo meno precisi. Infatti, dalla risposta della Commissione ai quesiti scritti posti dal Tribunale si evince che i dati di produzione figuranti nella detta relazione sono stati raccolti dalla Lloyds Maritime Information Service, la quale, in quanto società occidentale, ha incontrato difficoltà per ottenere

dati attendibili, poiché l'ex Repubblica democratica tedesca non aveva fornito indicazioni ad un'organizzazione multilaterale e poiché l'industria di questo paese non aveva reso dichiarazioni formali ad un'associazione professionale.

180 Pertanto, il Tribunale considera che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia modificato la propria interpretazione della nozione di capacità durante il procedimento amministrativo.

181 Per quanto riguarda le censure relative alla valutazione della capacità futura della MTW, va sottolineato che la Commissione ha proceduto ad un'analisi economica complessa della capacità sulla base, in particolare, di uno studio compiuto da consulenti esterni, vale a dire la Appledore. A questo proposito, dalla seconda relazione della Commissione 1° aprile 1993 sul controllo della privatizzazione nei nuovi Länder si evince che la Appledore ha valutato la capacità dei tre cantieri navali privatizzati, fra cui la MTW. In base ai dati raccolti dalla Appledore, i massimali di capacità verrebbero rispettati a motivo dell'esistenza delle varie strozzature nella produzione. La Appledore ha alla fine ritenuto, dopo varie verifiche tecniche, che il cantiere MTW avrebbe dovuto avere una produttività vicina o anche superiore ai «migliori standard europei» prima di poter produrre 100 000 tsl all'anno.

182 A questo proposito, nella fase scritta del procedimento la Commissione ha fatto valere che la limitazione della capacità sarebbe stata assicurata se il cantiere fosse progettato in modo che gli altri impianti fossero equilibrati mediante strozzature. Sebbene queste ultime siano per loro stessa natura provvisorie, la loro eliminazione o il loro aggiramento mirerebbe soltanto a determinare un rallentamento in un altro punto della catena di produzione, il che comporterebbe una diminuzione del rendimento ottimale. I consulenti della Commissione hanno sottolineato al riguardo che è quasi impossibile progettare un impianto di produzione senza strozzature.

183 In risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale, la Commissione ha asserito che, in base all'ultimo esame delle strozzature (compiuto nell'agosto 1995), i piani di lavorazione e le zone di assemblaggio dei blocchi costituivano le prime strozzature. Essa ha aggiunto che altre infrastrutture chiave, come i bacini, le gru e le zone di assemblaggio delle unità, sono state sottoposte ad un esame inteso a stabilire l'uso previsto in termini di tempi di lavorazione, vale a dire la durata necessaria per

portare a termine un compito specifico di tale o tal'altra infrastruttura. Da questi esami emergerebbe che la Appledore non ha denunciato alcuna eccedenza di capacità in qualsivoglia settore. Inoltre, i consulenti della Commissione ritengono che, mentre la maggior parte dei cantieri navali possono accrescere il loro livello di produzione ogniqualevolta sia necessario usando metodi intensivi di funzionamento a basso costo, dato che dispongono dello spazio idoneo, la MTW non disponga invece di grandi spazi aperti utilizzabili per aumentare la produzione di acciaio.

184 Dato che per capacità ai sensi della direttiva 92/68 va intesa la produzione realizzabile in condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili, il Tribunale ritiene che occorre accogliere l'argomento della Commissione secondo il quale la capacità può essere limitata attraverso il mantenimento di varie restrizioni e strozzature nella produzione.

185 Va rilevato che le ricorrenti non hanno addotto elementi probatori atti a comprovare che i consulenti della Commissione hanno commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti o si sono basati su fatti materiali inesatti all'atto delle loro valutazioni tecniche di tutti gli impianti.

186 Al riguardo il Tribunale considera che le due perizie esibite dalle ricorrenti e dal governo danese non rimettono in discussione le valutazioni emesse dai consulenti della Commissione in ordine alla capacità della MTW, poiché le dette relazioni hanno adottato metodi del tutto diversi per valutare la capacità.

187 Infatti, il Tribunale rileva, da un lato, che i periti assunti per redarre queste due relazioni sono specializzati nell'ideazione di navi e non nella progettazione di cantieri navali e, dall'altro, che le due relazioni si basano su una conoscenza incompleta dei dati, il che è del resto riconosciuto nella relazione Cushing. In particolare, la Cushing si basa in larga misura su relazioni, appunti di riunioni e altri documenti relativi al progetto di trasferimento della MTW, che è stato poi abbandonato. Inoltre, né la Cushing né la Carl Bro hanno avuto modo di visitare il luogo del cantiere navale e hanno avuto accesso ai piani di investimento o ai progetti.

Secondo la Appledore, le valutazioni e le conclusioni della relazione Cushing contengono pertanto varie inesattezze, in specie per quel che riguarda il numero di lavoratori direttamente destinati alla produzione, la superficie di produzione del cantiere e le dimensioni del nuovo bacino. Pertanto, il Tribunale considera che le relazioni non dimostrano che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione.

188 Per quel che riguarda la censura relativa al ricorso alla produzione di petroliere di tipo E 3 come base di calcolo della produzione massima di acciaio, dalla decisione controversa emerge che l'approvazione dell'aiuto è subordinata alla condizione che non sia superata la produzione massima consentita di 102 500 tonnellate di acciaio. Tale produzione è stata calcolata in base ad una costruzione di 2,5 petroliere di tipo E 3.

189 Le ricorrenti fanno valere che le stime della Commissione sono sbagliate, in quanto, qualora si basino i calcoli su una gamma variegata di navi più verosimile e prevedibile, ad esempio su una produzione comprendente, in particolare, petroliere E 3, navi porta-container e navi passeggeri, che la MTW originariamente aveva avuto intenzione di realizzare, la capacità calcolata in base ad una trasformazione di 102 500 tonnellate di acciaio all'anno sarebbe superiore al limite consentito di 100 000 tsl.

190 Al riguardo il Tribunale rileva che è pacifico per le ricorrenti che i lavori di progettazione nel cantiere della MTW si sono concentrati sulle petroliere di tipo E 3. Dagli atti di causa si evince del resto che il bacino, che sarà operativo nel novembre 1997, è stato progettato per la costruzione di petroliere di tipo E 3. Nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale è stato precisato che si prevede di ultimare alla fine del 1997 lavori di ampliamento dei canali che consentiranno a petroliere di grandi dimensioni, come le petroliere di tipo E 3, di lasciare il porto di Wismar.

191 Occorre poi rilevare che, se è vero che, come ha del resto riconosciuto la Commissione, la produzione di un'altra gamma di prodotti potrebbe comportare un superamento della capacità massima di 100 000 tsl — restando per il resto invariata la produzione di 102 500 tonnellate di acciaio —, dagli atti di causa si evince che

tale situazione è meramente teorica, in quanto l'argomento delle ricorrenti si basa sull'ipotesi errata della possibilità per il cantiere navale di lavorare la stessa quantità di acciaio, a prescindere dalla complessità della lavorazione di cui trattasi.

- 192 Infatti, dalla risposta della Commissione ai quesiti posti dal Tribunale risulta che la produzione massima di acciaio (vale a dire 102 500 t) può essere raggiunta solo nel caso in cui il cantiere produca unicamente petroliere di tipo E 3.
- 193 Secondo la Commissione, ciò trova spiegazione nel fatto che se il cantiere adottasse la decisione di produrre navi più piccole e più complesse, ad esempio navi porta-container, navi traghetto e navi passeggeri, le sue capacità di lavorazione dell'acciaio ne risulterebbero inevitabilmente compromesse. Infatti, di regola, navi di questo tipo utilizzano lastre di acciaio di uno spessore notevolmente inferiore, il che riduce la quantità di acciaio necessario, senza per questo inevitabilmente ridurre il numero di lastre da usare. Per di più, il numero maggiore di lastre ricurve e le esigenze profondamente diverse in materia di armamento allungherebbero, in particolare, i tempi di lavoro e i tempi di attesa in ciascuna fase della produzione e avrebbero, dunque, una notevole incidenza sulla capacità globale di lavorazione dell'acciaio.
- 194 Di conseguenza, la produzione e la lavorazione di lastre di acciaio per le quali il cantiere navale non è progettato porterebbero rapidamente, a giudizio della Commissione, alla saturazione di taluni settori della produzione. I reparti addetti alla verniciatura, ad esempio, costituirebbero un freno, in quanto lo stesso numero di addetti alla verniciatura dovrebbe poter far fronte ad una produzione maggiore, poiché i pezzi da lavorare diventerebbero di dimensioni minori, mentre aumenterebbe il loro numero. Analogamente, il numero di pezzi complessi, anche se comportano una quantità inferiore di acciaio, tenderebbe ad assorbire una quantità maggiore di ore lavorative per l'armamento e ad allungare il periodo di lavorazione in taluni settori di produzione del cantiere.
- 195 Considerato che le ricorrenti non hanno addotto elementi di fatto sufficienti per mettere seriamente in discussione queste asserzioni relative alla produzione di acciaio, il Tribunale ritiene pertanto che si deve respingere la censura relativa al riferimento alle navi di tipo E 3 come base di calcolo.

- 196 Per quel che riguarda poi la censura delle ricorrenti secondo la quale la Commissione avrebbe applicato erroneamente il coefficiente *tsl* dell'OCSE corrispondente alle navi di tipo E 3 a scafo semplice (0,25) in luogo del coefficiente per le navi a scafo doppio (0,30), occorre condividere l'argomentazione della Commissione secondo la quale il principio di certezza del diritto le impediva di avvalersi, al termine dell'iter progettuale, di nuovi coefficienti nel frattempo concordati, essendo 0,25 il coefficiente applicabile all'atto della stima della capacità nel 1992. In ogni caso, dagli atti di causa e dalle difese orali delle parti si evince che, sebbene sia entrato in vigore dal 1° gennaio 1993, il nuovo coefficiente applicabile alle navi a scafo doppio (0,30) non è stato pubblicato prima del giugno 1994.
- 197 Infine, per quanto riguarda le censure delle ricorrenti relative alle violazioni delle norme di procedura, vale a dire la mancata produzione, da parte del governo tedesco, del calendario di cui all'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva e la tardiva presentazione della prima relazione «spill-over», è sufficiente rilevare che, anche ammesso che tali violazioni siano comprovate, le ricorrenti non hanno dimostrato che se non vi fosse stata questa irregolarità il procedimento avrebbe potuto portare ad un risultato diverso (citata sentenza della Corte 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, e sentenza *Distillers Company/Commissione*, citata). Per di più, esse non sono state in grado di contestare l'asserzione della Commissione secondo la quale in ogni caso si sarebbero verificate riduzioni di capacità nell'ex Repubblica democratica tedesca. Stando così le cose, si deve respingere la censura in quanto infondata.
- 198 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la seconda parte del motivo dev'essere disattesa.
- 199 Ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa il Tribunale considera che non occorre ingiungere, su richiesta delle ricorrenti, la produzione, da un lato, della notifica da parte delle autorità tedesche in data 2 ottobre 1992 nonché della lettera del governo tedesco 4 dicembre 1992, ivi compreso il contratto di vendita della MTW stipulato fra la *Treuhandanstalt* e la *Bremer Vulkan*, e, dall'altro, della lettera del governo tedesco 24 luglio 1992. Le ricorrenti hanno chiesto la produzione di questi documenti, in quanto conterrebbero informazioni riguardanti il limite di capacità, che sarebbe uno dei punti chiave della causa. Orbene, poiché le ricorrenti non contestano che il governo tedesco si sia impegnato nei confronti

della Commissione affinché la capacità futura della MTW sia limitata a 100 000 tsl, la produzione dei documenti richiesti non è indispensabile per il sindacato di legittimità della decisione controversa (ordinanza della Corte 11 dicembre 1986, causa 212/86, ICI/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 4).

200 Per quel che riguarda la richiesta di perizia, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di qualsiasi indizio atto a metterle in discussione la validità, la decisione controversa deve godere della presunzione di validità riconosciuta agli atti comunitari (sentenza della Corte 1° aprile 1982, causa 11/81, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. 1251). Pertanto, se le ricorrenti non sono in grado di dedurre indizi idonei a smentire tale presunzione, non è compito del Tribunale disporre mezzi istruttori. Tenuto conto del fatto che le relazioni di perizia redatte dalle ricorrenti e dal governo danese, come statuito nel precedente punto 186, non consentono di mettere in discussione le valutazioni fornite in ordine alla capacità della MTW e che le ricorrenti non hanno addotto elementi atti a far presumere che la Commissione avrebbe potuto commettere errori manifesti di valutazione, non vi è motivo di disporre una perizia.

Sulla terza parte del motivo, relativa ad una violazione dell'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva, in quanto la Commissione avrebbe concesso la possibilità di aumentare la capacità dopo cinque o dieci anni

201 Le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva, il quale esige una riduzione effettiva e irreversibile della capacità, ammettendo che la capacità possa essere aumentata rispettivamente dopo cinque anni, con il consenso della Commissione, o dopo dieci anni, senza tale consenso. A loro giudizio, non si potrebbe applicare il principio di cui all'art. 7 della settima direttiva, in quanto questo articolo riguarderebbe solo l'aiuto per la chiusura. Nella fattispecie si tratterebbe invece di far sorgere un cantiere più moderno, aumentando la capacità fino a 100 000 tsl.

202 Il Tribunale rileva che la decisione controversa dispone che «la limitazione di capacità vale per una durata di dieci anni a decorrere dalla fine della ristrutturazione. Dopo cinque anni la Germania può chiedere alla Commissione di rimuovere la limitazione di capacità».

203 L'art. 10 bis non contiene una definizione dei termini «riduzione di capacità effettiva e irreversibile» da esso utilizzati nel n. 2, lett. c). Tali termini vanno dunque interpretati alla luce delle altre disposizioni della settima direttiva.

204 Per quanto riguarda gli aiuti per la chiusura, l'art. 7, n. 1, primo e secondo comma, della settima direttiva dispone quanto segue:

«Gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusure parziali o totali di cantieri di costruzione o riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché le riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.

Al fine di garantire l'irreversibilità delle chiusure che hanno beneficiato di aiuto, lo Stato membro interessato deve assicurare che i cantieri di costruzione e riparazione navali che sono stati chiusi lo rimarranno per un periodo non inferiore a cinque anni».

205 Dall'art. 7 della settima direttiva risulta che una chiusura dev'essere considerata irreversibile quando dura più di dieci anni. All'occorrenza, la Commissione può autorizzare una riapertura dopo cinque anni. Infatti, il n. 1, quarto comma, del detto articolo stabilisce che: «Qualora, dopo un periodo di cinque anni, ma prima del decimo anniversario della chiusura, uno Stato membro decida di riaprire un cantiere di costruzione o riparazione navali precedentemente chiuso, deve ottenere l'approvazione preventiva della Commissione».

206 Il Tribunale considera che l'espressione «riduzione di capacità effettiva e irreversibile» nell'ambito dell'art. 10 bis dev'essere interpretata allo stesso modo. Per quanto riguarda una riduzione della capacità complessiva dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'argomento delle ricorrenti secondo il quale i principi derivanti dall'art. 7 non troverebbero applicazione in quanto la capacità della MTW sarebbe aumentata è dunque irrilevante.

207 La terza parte del motivo va pertanto disattesa.

- 208 Di conseguenza, questo motivo, relativo ad una violazione delle condizioni stabilite dall'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della settima direttiva, dev'essere disatteso nel suo complesso.

Sul motivo relativo ad una violazione delle forme sostanziali

- 209 Il motivo si articola in due parti. Da un lato, la decisione controversa non sarebbe sufficientemente motivata. Dall'altro, la Commissione non si sarebbe procurata le relazioni «spill-over» richieste dall'art. 10 bis, n. 2, lett. d), della settima direttiva.

Sulla prima parte del motivo, relativa ad una violazione dell'art. 190 del Trattato

— Argomenti delle parti

- 210 Le ricorrenti fanno valere che la decisione controversa è viziata da una carenza di motivazione. Esse ricordano che, in forza della costante giurisprudenza della Corte, la motivazione richiesta dall'art. 190 deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto considerato in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-95/94, Sytraval/Commissione, Racc. pag. II-2651, punto 52, attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte con il n. C-367/95 P). A giudizio delle ricorrenti, è importante che la motivazione di una decisione contenga le informazioni necessarie ad ogni terzo interessato (sentenza della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809).
- 211 Le ricorrenti ammettono che la motivazione di una decisione può all'occorrenza essere breve (sentenza della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/Commissione, Racc. pag. 129). Tuttavia, esisterebbero taluni limiti, come potrebbe desumersi dalla sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione (Racc. pag. 3809, punto 35), la quale presenterebbe talune analogie con il caso di specie. L'art. 10 bis della settima direttiva e la decisione 23 novembre

1992 avrebbero imposto un certo numero di condizioni specifiche affinché la Commissione possa dare parere favorevole alla seconda parte dell'aiuto. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto spiegare, all'atto dell'emanazione della decisione controversa, perché considerava soddisfatte queste condizioni.

- 212 In particolare, dalla decisione controversa risulterebbe che: 1) la necessità dell'aiuto era stata comprovata con il computo delle perdite sui contratti in corso (citata sentenza Intermills/Commissione, punto 33); 2) il governo tedesco si era impegnato chiaramente a procedere ad una riduzione effettiva e irreversibile del 40% della capacità dei cantieri navali nell'ex Repubblica democratica tedesca; 3) il massimale stabilito dall'art. 10 bis, n. 2, lett. a), era stato rispettato; 4) la seconda parte dell'aiuto era stata versata prima del 31 dicembre 1993; 5) la Commissione aveva ricevuto tutte le relazioni «spill-over» e, infine, 6) la Commissione si era assicurata che non sarebbe stato concesso nessun ulteriore aiuto alla produzione. Inoltre, nella decisione controversa la Commissione avrebbe omesso di dichiarare che l'aiuto era stato già erogato dalle autorità tedesche prima del 31 dicembre 1993. A giudizio delle ricorrenti, la Commissione non poteva limitarsi a dichiarare che le condizioni stabilite dall'art. 10 bis, n. 2, della settima direttiva erano state soddisfatte (citata sentenza Intermills/Commissione, punto 35).
- 213 Facendo riferimento ai motivi forniti dalla Commissione nel controricorso, le ricorrenti sottolineano poi che dopo la proposizione del ricorso non si può sanare una motivazione insufficiente (sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861).
- 214 Le ricorrenti asseriscono che, sebbene siano state invitate a riunioni durante le quali è stata discussa in dettaglio la pratica, in queste occasioni non hanno ottenuto informazioni sui motivi di fatto e di diritto per i quali l'aiuto è stato alla fine giudicato compatibile. Esse sarebbero state informate soltanto delle dimensioni e del progetto di trasferimento del cantiere.

- 215 Peraltro, le ricorrenti contestano la pertinenza della giurisprudenza invocata dalla Commissione (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, e sentenza 18 maggio 1993, Belgio/Commissione, dianzi citata). In particolare, l'ultima sentenza non dispenserebbe la Commissione dall'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'art. 190 del Trattato.
- 216 Infine, per quanto riguarda l'art. 10 bis, n. 3, della settima direttiva, le ricorrenti assumono che nella decisione controversa la Commissione non ha precisato, come era tenuta a fare, se ritenesse o meno che l'aiuto concesso fosse compatibile con l'interesse comune.
- 217 Il governo danese asserisce che in caso di decisione individuale, come nella fattispecie, i requisiti in materia di motivazione devono essere più rigorosi che in caso di atti di carattere generale.
- 218 Esso considera poi che la decisione controversa non fornisce agli interessati una possibilità sufficiente di comprendere la situazione giuridica creatasi e di controllarne la legittimità (citata sentenza Sytraval/Commissione). Oltre alle censure formulate dalle ricorrenti il governo danese aggiunge, in particolare, che: 1) dalla lettera 18 maggio 1994 non risulta che si tratti di una decisione; 2) la decisione controversa non contiene alcun riferimento chiaro al fondamento giuridico; 3) la decisione non contiene alcun elenco preciso degli impegni assunti dal governo tedesco; 4) la descrizione delle limitazioni di capacità richieste sarebbe sconclusionata ed incoerente; 5) in considerazione del fatto che gli interessati dovrebbero poter richiedere una motivazione particolarmente adeguata in materia di aiuti di Stato, la decisione non evidenzia se la Commissione abbia avviato la minima inchiesta supplementare in ordine alle conseguenze, per tutto il settore della costruzione navale, dell'aiuto previsto e, infine, 6) la decisione contiene informazioni che non sono pertinenti e che non hanno alcun nesso con la decisione controversa.

- 219 Ammesso che la Commissione possa, secondo la costante giurisprudenza, limitarsi a dichiarare che le condizioni elencate dalle disposizioni di deroga di cui trattasi sono state soddisfatte (citata sentenza 18 maggio 1993, Belgio/Commissione), essa non avrebbe tuttavia soddisfatto questo requisito minimo. Pertanto, si dovrebbe annullare la decisione controversa per carenza di motivazione (sentenza della Corte 17 gennaio 1995, causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. I-23).
- 220 La Commissione fa valere che l'obbligo di motivare un atto particolare, sancito dall'art. 190 del Trattato, dipende, da un lato, dalla natura dell'atto di cui trattasi e, dall'altro, dal contesto nel quale è stato adottato (sentenza della Corte 11 gennaio 1973, causa 13/72, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 27, punto 11).
- 221 Per quanto riguarda la natura della decisione controversa, la Commissione asserisce che il suo compito era limitato a verificare se fossero soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'art. 10 bis della direttiva. Stando così le cose, essa avrebbe potuto limitarsi a dichiarare di aver verificato che tali condizioni erano soddisfatte, cosa che avrebbe effettivamente fatto.
- 222 Per quanto riguarda il contesto nel quale la decisione controversa è stata adottata, la Commissione fa valere che, in considerazione del ruolo molto attivo svolto dalle ricorrenti nel procedimento amministrativo, queste erano pienamente a conoscenza di tutti i motivi di fatto e di diritto che l'hanno indotta a ritenere che l'aiuto fosse compatibile con il mercato comune. Si dovrebbero pertanto respingere le censure formulate dalle ricorrenti. Al riguardo la convenuta fa riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale Lenz relative alla sentenza della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e Glaverbel/Commissione (Racc. pag. 1573). A suo giudizio, la giurisprudenza della citata sentenza Michel/Parlamento non è dunque pertinente, in quanto le ricorrenti sono state informate, prima che la decisione controversa fosse adottata, di tutti i motivi rilevanti per i quali la Commissione ha alla fine reputato l'aiuto compatibile con il mercato comune.
- 223 Quanto alle censure formulate specificamente dal governo danese, in primo luogo, la Commissione osserva che essa è solita, nel settore degli aiuti di Stato, inviare allo Stato membro interessato, per notifica, una copia della decisione adottata dal Collegio dei commissari in forma di lettera. Per di più, dal testo della lettera 18 maggio

1994, che costituisce la decisione controversa, risulterebbe che si tratta proprio di una decisione. In secondo luogo, contrariamente a quanto dedotto dal governo danese, la lettera menzionerebbe, allo stesso tempo, il fondamento giuridico e le condizioni alle quali la decisione è subordinata. In terzo luogo, la Commissione non si ritiene in grado di confutare l'argomento secondo il quale la descrizione tecnica della riduzione della capacità nella decisione controversa sarebbe incoerente o contraddittoria, mentre il governo danese non approfondisce la propria argomentazione al riguardo. In quarto luogo, la natura di una decisione adottata in forza dell'art. 10 bis della settima direttiva deporrebbe, contrariamente a quanto ritiene il governo danese, a favore di una motivazione sommaria. In quinto luogo, anche ammesso che la lettera 18 maggio 1994 contenga talune condizioni senza attinenza con la causa, quod non, ciò non inciderebbe sugli interessi legittimi delle ricorrenti. In sesto luogo, contrariamente alle asserzioni del governo danese, la decisione menzionerebbe le relazioni «spill-over», quanto meno indirettamente, e dichiarerebbe peraltro che nessun altro aiuto alla produzione potrà essere erogato al cantiere navale.

224 La Commissione fa valere che l'art. 10 bis, n. 3, della settima direttiva nulla aggiunge alle condizioni di cui all'art. 10 bis, n. 2, ma è stato inserito per dimostrare inequivocabilmente che la Commissione è tenuta a verificare che i cantieri beneficiari di un aiuto non vendano repentinamente le navi al di sotto dei prezzi di mercato.

225 Per quanto riguarda le modalità di versamento della seconda parte, la Commissione sottolinea che, in considerazione del verbale della riunione tenutasi il 21 marzo 1994, le ricorrenti erano consapevoli del fatto che questa parte era stata versata in conti vincolati prima del 31 dicembre 1993.

226 L'interveniente MTW sottolinea che la decisione controversa riguarda solo la seconda parte di un aiuto di Stato, la cui prima parte era già stata approvata e adottata in seguito alla stessa notifica e nello stesso contesto. Dato che l'aiuto stesso era già stato esaminato e autorizzato dalla precedente decisione 23 dicembre 1992, la Commissione poteva, secondo la MTW, limitarsi a rilevare nella decisione controversa che le norme formali fissate dalla prima decisione per lo svincolo della seconda parte erano state rispettate.

- 227 In primo luogo, la Commissione sarebbe tenuta ad esporre motivi circostanziati soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultima decisione vada notevolmente al di là della prima (sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, *Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique/Commissione*, Racc. pag. 1491, punto 31). Nella fattispecie, la regola sancita dalla Corte secondo la quale una motivazione sommaria è sufficiente quando la decisione fa seguito ad un insieme di decisioni ben motivate andrebbe applicata per analogia.
- 228 In secondo luogo, avendo le ricorrenti in larga misura preso parte all'iter decisionale e avendo avuto accesso a quasi tutti i documenti pertinenti, esse avrebbero avuto piena conoscenza del contesto della decisione controversa.
- 229 In terzo luogo, la motivazione di una decisione non dovrebbe contenere dati riservati, la cui rivelazione sarebbe contraria al dovere di riservatezza cui è tenuta la Commissione. Essa non potrebbe dunque rendere noto alcun dato relativo, in particolare, alle relazioni «spill-over», alle modalità di erogazione dell'aiuto e agli investimenti progettati per il cantiere dell'interveniente.

— Giudizio del Tribunale

- 230 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 29 febbraio 1996, causa C-96/93, *Belgio/Commissione*, Racc. pag. I-723, punto 86, e i testi ivi citati).
- 231 Per quel che riguarda il contesto nel quale è stato adottato l'atto di cui trattasi, occorre rammentare che, come ha già rilevato il Tribunale nel precedente punto 169, il ruolo della Commissione nella valutazione della compatibilità di aiuti al

funzionamento nell'ambito del regime di deroga istituito dalla direttiva 92/68 è limitato alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 10 bis della settima direttiva. Stando così le cose, dalla giurisprudenza si evince che è escluso ogni obbligo di motivazione diversa dalla constatazione del rispetto delle dette condizioni (citata sentenza 18 maggio 1993, Belgio/Commissione, punto 36).

- 232 Dato che le condizioni stabilite dall'art. 10 bis hanno inoltre natura fattuale, il Tribunale considera non necessario che la Commissione ribadisca nella motivazione tutte queste condizioni. Giova ricordare che l'obbligo di motivazione va valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi invocati e dell'interesse che il destinatario, vale a dire il governo tedesco, può avere a ricevere chiarimenti (sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 52).
- 233 Al riguardo va rilevato che dalla decisione controversa emerge che, dopo aver ricevuto il contratto definitivo ed informazioni complementari sulla privatizzazione della MTW, in un primo tempo, con la decisione 23 dicembre 1992, la Commissione aveva potuto autorizzare l'erogazione della prima parte degli aiuti al funzionamento. Poi, dopo aver ricevuto altre informazioni dal governo tedesco, essa è stata in grado di verificare che le condizioni per l'applicazione degli aiuti speciali richieste dalla direttiva 92/68 erano soddisfatte, il che le ha consentito di autorizzare l'erogazione della seconda parte.
- 234 Per quel che riguarda queste condizioni, nella decisione controversa la Commissione ha fatto valere, in particolare, la necessità della seconda parte dell'aiuto e ha fatto riferimento alle verifiche compiute in ordine alla capacità futura della MTW. La decisione controversa contiene precisazioni sulla limitazione di questa capacità. In particolare, essa esige che non venga superata la produzione massima autorizzata di 102 500 tonnellate di acciaio, che la lunghezza del bacino di costruzione, in origine di 422 m, venga ridotta a 366 m e che la parte del bacino inizialmente adibita alla costruzione in coppia venga eliminata. Inoltre, secondo la decisione controversa, sebbene l'esame tecnico abbia evidenziato che la capacità di costruzione della MTW avrebbe potuto appena superare quella che il governo tedesco aveva assegnato a questo cantiere (100 000 tsl), la Commissione ha considerato necessario mantenere un controllo fintantoché fosse stato attuato il progetto di investimento, onde garantire il rispetto della limitazione della capacità di costruzione.

- 235 Infine, dalla decisione controversa emerge che, basandosi sulle assicurazioni del governo tedesco in ordine al rispetto della limitazione della capacità e all'obbligo di evitare che l'aiuto torni a beneficio di altri cantieri, la Commissione ha deciso di non opporsi al versamento della seconda parte di aiuto.
- 236 Il Tribunale considera che questa illustrazione dei motivi, sebbene concisa, costituisce una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 190 del Trattato, alla luce della giurisprudenza richiamata e tenuto conto del ruolo limitato della Commissione nel settore. Infatti, la decisione controversa contiene un'illustrazione delle considerazioni di fatto e di diritto che rivestono un'importanza fondamentale nella sua struttura.
- 237 Questa valutazione è corroborata dal fatto che la decisione controversa è stata emanata al termine della fase preliminare del procedimento prevista dall'art. 93, n. 3, del Trattato.
- 238 Il detto articolo non obbliga la Commissione a coinvolgere terzi nel procedimento amministrativo. Soltanto nell'ambito del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato la Commissione è tenuta ad intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni (citata sentenza Cook/Commissione, punto 22, e citata sentenza Matra/Commissione, punto 16). Fatto salvo l'obbligo di avviare il detto procedimento, non avendo del resto le ricorrenti dedotto alcun motivo al riguardo, la Commissione avrebbe dunque potuto adottare la decisione controversa basandosi solo sulla corrispondenza con il governo tedesco. Ne consegue che essa non era di regola obbligata a tener conto, in particolare, degli interessi che un terzo poteva avere a ricevere chiarimenti nella motivazione.
- 239 Inoltre, il Tribunale considera che, attraverso una conoscenza approfondita dei dati della pratica, alle ricorrenti non è stato impedito di tutelare i loro diritti e di contestare la fondatezza della decisione controversa. Infatti, come ha giustamente osservato la Commissione, dal fascicolo risulta che le ricorrenti hanno, in larga misura, preso parte al procedimento amministrativo ed erano così informate

quanto meno dei principali motivi di fatto e di diritto che hanno indotto la Commissione a ritenere che l'aiuto fosse compatibile con il mercato comune. Come è già stato rilevato nel precedente punto 101, esse hanno preso parte a varie riunioni e hanno avuto accesso a parecchi documenti della pratica. Esse hanno ricevuto risposte circostanziate su questioni relative, in particolare, alla capacità futura della MTW. Per di più, sia i verbali sia la corrispondenza esibita dalle ricorrenti stesse dimostrano chiaramente che esse hanno avuto una conoscenza particolarmente ampia dei dati.

- 240 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, la prima parte del motivo dev'essere disattesa.

Sulla seconda parte del motivo, relativa ad una violazione dell'art. 10 bis, n. 2, lett. d), della settima direttiva

- 241 In un primo tempo le ricorrenti hanno sostenuto che la Commissione, in violazione dell'art. 10 bis, n. 2, lett. d), della settima direttiva, non si era procurata le relazioni «spill-over» richieste dal detto articolo. Nella replica esse si sono limitate a far valere che la Commissione non aveva ricevuto, prima della fine del febbraio 1993, la prima delle relazioni «spill-over».

- 242 La Commissione asserisce di aver ricevuto le relazioni «spill-over» di cui all'art. 10 bis, n. 2, lett. d), della settima direttiva. La seconda parte del motivo andrebbe pertanto disattesa.

- 243 Il Tribunale rileva che, in considerazione della relazione della Commissione 1° aprile 1993, richiamata nel precedente punto 9, quest'ultima ha ricevuto la prima relazione «spill-over» a metà marzo 1993, vale a dire alcune settimane dopo la scadenza del termine. Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la violazione di una norma di procedura comporta un annullamento soltanto se, in mancanza di questa irregolarità, il procedimento avrebbe potuto portare ad un risultato diverso (citata sentenza 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, e citata sentenza Distillers Company/Commissione).

- 244 Dato che, da un lato, le ricorrenti non contestano più che le altre relazioni «spill-over» annuali sono state inviate alla Commissione, conformemente all'art. 10 bis della settima direttiva, e, dall'altro, che esse non hanno neanche tentato di dimostrare che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato diverso, qualora la Commissione avesse ricevuto la prima relazione anteriormente alla fine del febbraio 1993, la seconda parte del motivo va disattesa in quanto infondata. Non vi è motivo quindi di ordinare, come mezzo istruttorio, la produzione delle relazioni «spill-over» richiesta dalle ricorrenti.
- 245 Di conseguenza, il motivo relativo ad una violazione delle forme sostanziali dev'essere disatteso.

Sul motivo relativo ad una violazione del «principio di trasparenza» o «del contraddittorio»

— Argomenti delle parti

- 246 Il governo danese ricorda che la Commissione è tenuta ad attuare il procedimento contraddittorio di cui all'art. 93, n. 2, qualora ritenga, in base ad un esame provvisorio compiuto nell'ambito del n. 3 dello stesso articolo, che sussistano dubbi in ordine alla compatibilità dell'aiuto di cui trattasi con il mercato comune. Esso ne desume che il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato dev'essere trasparente sia per gli Stati membri sia per tutti gli interessati, comprese le imprese concorrenti che possono essere direttamente pregiudicate. A suo giudizio, un rigoroso obbligo di trasparenza emergerebbe anche dalla giurisprudenza (sentenze della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Racc. pag. 2671; 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, e 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307). All'udienza il governo danese, basandosi sulla sentenza della Corte 30 aprile 1996, causa C-58/94, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I-2169, punti 20-22), ha confutato l'argomento della Commissione secondo il quale il motivo sarebbe irricevibile.

- 247 Il principio di trasparenza (o del contraddittorio) comporterebbe che gli interessati siano in grado di essere pienamente a conoscenza del modo in cui la Commissione tratta la pratica e che sia intimato loro di presentare eventuali osservazioni in ordine ad un progetto di aiuto. Peraltro, il fatto che in materia di aiuti di Stato la Commissione sia dotata di un potere discrezionale estremamente ampio costituirebbe di per sé una ragione per imporre un rigoroso obbligo di trasparenza.
- 248 Orbene, nella fattispecie la Commissione non avrebbe trattato la pratica in modo sufficientemente trasparente da soddisfare tale obbligo. Dato il lasso di tempo ridotto nel quale sarebbe stata trattata la pratica, gli interessati avrebbero avuto soltanto un accesso limitato alle informazioni e possibilità ridotte di seguire il modo in cui la Commissione trattava la pratica, soprattutto nella fase finale. Inoltre, l'approvazione dell'erogazione della seconda parte sarebbe stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (in prosieguo: la «Gazzetta ufficiale») quasi due mesi dopo lo scadere del termine per la proposizione, avverso la decisione controversa, di un ricorso di annullamento ex art. 173 del Trattato.
- 249 La Commissione assume che il presente motivo è irricevibile, in quanto non è dedotto dalle ricorrenti. A tenore dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura e degli artt. 37, terzo comma, e 46 dello Statuto CE della Corte, al governo danese, in quanto interveniente, sarebbe precluso di sollevare questioni nuove che sarebbero in sostanza motivi nuovi (conclusioni dell'avvocato generale Lagrange relative alla sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, *De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità*, Racc. pag. 1, e dell'avvocato generale Darrmon relative alla sentenza della Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, *Bonino/Commissione*, Racc. pag. 739; sentenza della Corte 17 marzo 1993, causa C-155/91, *Commissione/Consiglio*, Racc. pag. I-939, punto 24, e conclusioni dell'avvocato generale Tesauro relative alla stessa causa, paragrafo 13; citata sentenza CIRFS e a./Commissione, punti 21 e 22, e conclusioni dell'avvocato generale Lenz relative alla stessa causa, paragrafo 48, nonché citata sentenza *Matra/Commissione*, punti 11 e 12). In ogni caso, il motivo non sarebbe fondato né in diritto né in fatto.
- 250 In diritto, soltanto nella fase di esame dell'art. 93, n. 2, del Trattato la Commissione sarebbe tenuta ad intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni. Il procedimento ex art. 93, n. 2, avrebbe del resto lo scopo di consentire alla Commis-

sione di avere un'informazione esauriente su tutti i dati della pratica, e non, come sembra suggerire il governo danese, di permettere agli interessati di vigilare sul modo in cui la Commissione tratta la pratica.

251 Nondimeno, di fatto, la Commissione avrebbe proceduto ad uno scambio di vedute e di argomenti con le ricorrenti e queste sarebbero state tenute, per quanto possibile, pienamente al corrente delle informazioni che la Commissione aveva raccolto nell'ambito della propria istruzione, non soltanto nel 1994, ma anche nel 1993. Peraltro, gli Stati membri sarebbero stati informati, nell'ambito delle riunioni multilaterali, di tutti gli sviluppi di rilievo della pratica.

252 Infine, per quel che riguarda la censura del governo danese relativa ad una pubblicazione tardiva della decisione controversa, la Commissione ritiene che un termine di quattro mesi non sia insolito e non possa essere considerato irragionevole. In ogni caso, tale termine non potrebbe incidere sulla legittimità della decisione controversa.

— Giudizio del Tribunale

253 Il Tribunale rileva che il governo danese rimprovera alla Commissione di aver violato un «principio di trasparenza», in quanto gli interessati avrebbero avuto soltanto un accesso limitato alle informazioni e possibilità ridotte di seguire il modo in cui la Commissione trattava la pratica, soprattutto nella fase finale.

254 Senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità del presente motivo, si deve comunque respingerlo in quanto infondato.

255 Infatti, occorre distinguere fra, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato, che ha soltanto lo scopo di consentire alla

Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell'aiuto in questione, e, dall'altro, la fase di esame di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato (citata sentenza *Matra/Commissione*, punto 16, e citata sentenza *Cook/Commissione*, punto 22). Come è stato già ricordato nel precedente punto 238, soltanto nell'ambito di quest'ultima fase di esame, diretta a consentire alla Commissione di avere un'informazione esauriente su tutti i dati della pratica, il Trattato prevede l'obbligo della Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.

256 Se una pratica richiede l'avvio del procedimento ex art. 93, n. 2, la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni. Tuttavia, ciò mira soltanto ad ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni destinate ad illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento (sentenza della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, *Commissione/Germania*, Racc. pag. 813, punto 19). Nella citata sentenza 20 marzo 1984, *Germania/Commissione*, la Corte ha precisato (punto 13) che il procedimento previsto dal detto articolo «dà agli altri Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter farsi sentire e (...) consente alla Commissione di essere completamente illuminata sul complesso dei dati del problema prima di adottare la propria decisione».

257 Orbene, la decisione controversa è stata adottata al termine della fase preliminare del procedimento prevista dall'art. 93, n. 3, del Trattato. A questo proposito, dalla giurisprudenza (citata sentenza 20 marzo 1984, *Germania/Commissione*, punto 13) si evince che una delle caratteristiche principali che differenzia la fase d'esame ex art. 93, n. 2, dalla fase iniziale ex art. 93, n. 3, risiede nella mancanza, all'atto di questa fase iniziale, di qualsiasi obbligo per la Commissione di invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni prima di adottare la propria decisione.

258 Sia dall'economia degli artt. 92 e 93 del Trattato sia dalla giurisprudenza risulta che la Commissione non era tenuta a far partecipare terzi al procedimento amministrativo nella misura estensiva proposta dal governo danese.

259 È vero che la Commissione in taluni casi sottopone alle imprese che hanno preso parte al procedimento amministrativo le osservazioni inviatele dallo Stato membro interessato nell'ambito della fase preliminare del procedimento di esame. Tuttavia, il Tribunale considera che essa non è tenuta a farlo in forza di un «principio di trasparenza».

260 In ogni caso, va rilevato che il motivo non è fondato in fatto. Infatti, dal fascicolo si evince che le ricorrenti sono state strettamente associate nel procedimento amministrativo. Il fascicolo dimostra che, durante varie riunioni, esse hanno avuto la possibilità di far conoscere la loro opinione. Esse sono state anche ampiamente informate dalla Commissione circa gli sviluppi di rilievo della pratica.

261 Alla luce di queste considerazioni, e poiché un termine per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non può incidere sulla legittimità della decisione controversa, il motivo del governo danese va disatteso in quanto infondato.

Sul motivo relativo ad una violazione delle norme relative alla procedura di adozione delle decisioni della Commissione

262 Il governo danese si è chiesto se la Commissione abbia rispettato il principio di collegialità allorché ha adottato la decisione controversa, essendo quest'ultima firmata solo dal membro della Commissione responsabile. Inoltre, esso ha sostenuto che la decisione controversa era inficiata da un vizio di forma rilevante, derivante da una mancanza di autenticazione.

263 Dopo aver ricevuto copia del verbale della riunione della Commissione svoltasi l'11 maggio 1994 esso ha tuttavia ritirato il proprio motivo, dato che il verbale mostrava, da un lato, che la decisione controversa era stata adottata durante tale

riunione dal Collegio dei commissari e, dall'altro, che il presidente ed il segretario generale della Commissione avevano autenticato questa decisione con la loro firma il 18 maggio 1994.

264 Stando così le cose, non occorre statuire sul motivo.

265 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti e dal Regno di Danimarca, interveniente, è stato accolto, il ricorso dev'essere respinto.

266 Ne consegue che non è necessario statuire sul motivo sollevato dall'interveniente MTW, relativo alla lesione del suo legittimo affidamento cui porterebbe l'annullamento della decisione controversa.

Sulle spese

267 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché sono rimaste soccombenti e la Commissione e l'interveniente MTW ne hanno fatto domanda, le ricorrenti devono essere condannate alle spese.

268 Tuttavia, ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del detto regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese del giudizio, comprese quelle sostenute dall'interveniente MTW.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Regno di Danimarca sopporteranno le proprie spese.

Briët

Vesterdorf

Lindh

Potocki

Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 1996.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf